Statuto

Lo Statuto Nazionale
e
Il Regolamento d'attuazione

FIM-CISL

Lo Statuto Nazionale
e
Il Regolamento d'attuazione

FIM-CISL

Stampa e impaginazione: Stamperia Lampo - Roma
Finito di stampare nel mese di ottobre 2025

indice

7 **STATUTO**

9 Preambolo

13 Capitolo I - Costituzione e principi generali
13 Art. 1 - Costituzione della FIM CISL
13 Art. 2 - Simbolo della FIM CISL (Logo)
14 Art. 3 - Principi Generali
16 Art. 4 - Autonomia ed indipendenza della FIM CISL

17 Capitolo II - Adesione alla FIM CISL
17 Art. 5 - Modalità di adesione

19 Capitolo III - Diritti e doveri degli iscritti
19 Art. 6 - Diritti dell'iscritto
19 Art. 7 - Ogni iscritto ha il dovere di:

21 Capitolo IV - Organismi della Federazione
21 Art. 8 - Organismi della Federazione Nazionale

23 Capitolo IV A - Il Congresso Nazionale
23 Art. 9 - Convocazione e poteri
23 Art. 10 - Costituzione e partecipazione
24 Art. 11 - Ordine del giorno e modalità di decisione

25 Capitolo IV B - Consiglio Generale
25 Art. 12 - Compiti
25 Art. 13 - Composizione ed elezione
26 Art. 14 - Convocazioni e decisioni
26 Art. 15 - Cooptazioni e sostituzioni

27 Capitolo IV C - Comitato Esecutivo
27 Art. 16 - Compiti
28 Art. 17 - Composizione ed elezione
28 Art. 18 - Riunioni e decisioni

29 Capitolo IV D - La Segreteria Nazionale
29 Art. 19 – Compiti
29 Art. 20 - Composizione ed elezione

31 Capitolo IV E - Collegio dei Sindaci
31 Art. 21 - Composizione ed elezione
32 Art. 22 - Compiti

35 Capitolo IV F - Collegio dei Probiviri
35 Art. 23 - Composizione ed elezione
36 Art. 24 - Compiti

37 Capitolo IV G - Composizione degli Organismi
37 Art. 25 - Composizione e funzionamento degli organismi
37 Art. 26 - Eleggibilità
38 Art. 27 - Cooptazioni

39 Capitolo V - Strutture della Federazione
39 Art. 28 - Strutture della Federazione

41 Capitolo V A - La Federazione Regionale o Interregionale
41 Art. 29 - La Federazione Regionale o Interregionale

43 Capitolo V B - La Federazione Territoriale

indice

43 Art. 30 - La Federazione Territoriale

45 Capitolo V C - Le Strutture di base
45 Art. 31 - L'Assemblea degli Iscritti
45 Art. 32 - Distacchi retribuiti

47 Capitolo VI - Democrazia ed unità interna
47 Art. 33 - Democrazia interna
47 Art. 34 - Unità interna

49 Capitolo VII - Rotazione ed incompatibilità
49 Art. 35 - Rotazione degli incarichi
50 Art. 36 - Incompatibilità con cariche esterne
51 Art. 37 - Autorizzazione per incarichi non sindacali
51 Art. 38 - Incompatibilità fra le cariche interne
52 Art. 39 - Decadenza delle cariche

53 Capitolo VIII - Costume e disciplina interna
53 Art. 40 - Gestione della disciplina interna
54 Art. 41 - Ricorsi al Collegio dei Probiviri
54 Art. 42 - Attività del Collegio
55 Art. 43 - Sanzioni disciplinari
56 Art. 44 - Sospensione cautelativa
56 Art. 45 - Gestioni straordinarie
57 Art. 46 - I compiti del Commissario
57 Art. 47 - Commissario "ad acta"
58 Art. 48 - Ricorsi
58 Art. 49 - Reggenza

59 Capitolo IX - Patrimonio e finanza
59 Art. 50 - Patrimonio
60 Art. 51 - Contributi Associativi
60 Art. 52 - Rappresentanza legale
60 Art. 53 - Responsabilità delle strutture
60 Art. 54 - Amministrazione
61 Art. 55 - Controlli amministrativi

63 Capitolo X - Scioglimento della Federazione e modifica dello Statuto
63 Art. 56 - Modifica dello Statuto
64 Art. 57 - Scioglimento della Federazione

65 Capitolo XI - Adeguamenti statutari
65 Art. 58 - Adeguamento degli Statuti

67 REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE

69 Capitolo I - Adesione alla FIM CISL (art. 5 S.N.)
69 Art. 1 - Modalità di adesione alla FIM CISL
70 Art. 2 - Simbolo della FIM-CISL (Logo)

71 Capitolo II - Diritti e doveri degli iscritti (artt. 6-7 S.N.)
71 Art. 3 - Ruolo degli iscritti su piattaforme e accordi
71 Art. 4 - Ruolo degli iscritti sulle candidature per le RSU
71 Art. 5 - Doveri degli iscritt con incarichi sindacali
71 Art. 6 - Doveri dei Dirigenti sindacali

72 Capitolo III - Organismi - Norme comuni (artt. 6-7 S.N.)
72 Art. 7 - Convocazioni e validità sedute
72 Art. 8 - Modalità di votazione
73 Art. 9 - Modalità per le elezioni a cariche
73 Art. 10 - Regolazione del dibattito
74 Art. 11 - Decadenza dagli organismi
74 Art. 12 - Dimissioni

indice

75 Art. 13 - Sostituzione negli organismi

75 Capitolo IV A - Il Congresso Nazionale (art. 9 S.N.)

75 Art. 14 – Convocazione e poteri

75 Capitolo IV B - Consiglio Generale (artt. 12-15 S.N.)

75 Art. 15 - Composizione
76 Art. 16 - Componenti nominati dai Consigli Generali Regionali
76 Art. 17 - Prima convocazione
77 Art. 18 - Convocazione ordinaria e straordinaria
77 Art. 19 - Svolgimento dei lavori
78 Art. 20 - Commissioni
78 Art. 21 - Ricostituzione Collegi
78 Art. 22 - Sfiducia agli organismi esecutivi
79 Art. 23 - Convocazione del Congresso

79 Capitolo IV C - Comitato Esecutivo (artt. 16-18 S.N.)

79 Art. 24 – Composizione ed elezione
79 Art. 25 - Convocazione

80 Capitolo IV D - La Segreteria Nazionale (artt. 19-20 S.N.)

80 Art. 26 - Composizione Segreterie
80 Art. 27 - Designazione
81 Art. 28 - Sperimentazione e formazione
81 Art. 29 - Rotazione
81 Art. 30 - Distacchi degli operatori

81 Capitolo IV E - Collegio dei probiviri (artt. 23-24 e 40-48 S.N.)

81 Art. 31 - Vertenze elettorali
82 Art. 32 - Convocazione del Collegio
82 Art. 33 - Istruttoria
82 Art. 34 - Comunicazione Lodi
82 Art. 35 - Termini perentori

83 Capitolo IV F - Le strutture di base (art. 31 S.N.)

83 Art. 36 - Costituzione della struttura
83 Art. 37 - La struttura della FIM CISL
84 Art. 38 - Elezione delle RSU - RSA

84 Capitolo V - Rotazioni e incompatibilità (artt. 35 e 37 S.N.)

84 Art. 39 – Rotazione degli incarichi
85 Art. 40 - Autorizzazioni per incarichi non sindacali

85 Capitolo VI - Patrimonio e finanze (artt. 50-55 S.N.)

85 Art. 41 - Contributi associativi
87 Art. 42 - Cooperativa IL GRANARO
87 Art. 43 - Rappresentanza legale
88 Art. 44 – Amministrazione e controlli amministrativi
89 Art. 45 - Tesseramento e dati organizzativi

90 Capitolo VII - Adeguamenti statutari

90 Art. 46 - Adeguamento al Regolamento

93 Allegato 1
95 Allegato 2

97 CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE DELLA CISL

99 1. Finalità e valori

100 2. Principi etici e comportamentali generali

100 Rispetto della legge, correttezza ed eticità dei comportamenti
101 Certezza delle regole e delle sanzioni

101 Autonomia e indipendenza
101 Sobrietà e gestione efficiente
101 Trasparenza
102 Centralità della persona e partecipazione degli associati
102 Promozione della legalità
102 3. Norme di comportamento - ambiti specifici
102 Acquisto e utilizzo di beni, strutture e servizi
103 Tesseramento
103 Comportamento in Enti, Associazioni, Società in cui l'Associazione riveste responsabilità di governo
104 4. Patto di corresponsabilità tra il dirigente sindacale e l'associazione
104 Declinazione Patto di corresponsabilità
107 5. Attuazione e controllo

109 NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO DINANZI AI COLLEGI DEI PROBIVIRI
111 Articolo 1
111 Articolo 2
111 Articolo 3
112 Articolo 4
112 Articolo 5
113 Articolo 6
113 Articolo 7
114 Articolo 8

STATUTO

Statuto approvato dal II Congresso FIM, 30 ottobre - 01 novembre 1954 Torino, e modificato dal III Congresso 4-6 gennaio 1959 Milano; dal IV Congresso 31 marzo - 1 aprile 1962 Bergamo; dal V Congresso 14-16 marzo Brescia; dal VI Congresso 12-15 giugno 1969 Sirmione; dal VII Congresso 19-20 maggio 1972 Milano; VIII Congresso 31 maggio - 3 giugno 1973 Bergamo; dal IX Congresso 23-26 maggio 1977 Montecatini; dal X Congresso 25-29 settembre 1981 Pesaro; dal XI Congresso19-21 giugno 1985 Sirmione; XII Congresso 30 maggio - 2 giugno 1989 Roma; XIII Congresso 31 maggio - 4 giugno 1993 Bormio; XIV Congresso 12-15 maggio 1997 Genova; XV Congresso 29 maggio - 1 giugno 2001 Ostuni; XVI Congresso 15-17 giugno 2005 Carrara; XVII Congresso 5-7 maggio 2009 Levico Terme; XVIII Congresso 22-24 maggio 2013 Lecce; XIX Congresso 7-9 giugno 2017 Roma, XX Congresso 20-21 aprile 2022 Torino, XXI Congresso 28-30 maggio 2025 Napoli.

Preambolo

Le esperienze e le lotte del movimento operaio e di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori, dalla sua origine ad oggi, si sono ispirate ai valori umani e sociali, propri di persone libere, dotate di ragione e di coscienza, uguali in dignità e diritti, disposte alla solidarietà.
Il sindacato, perciò, ne è diventato strumento primario di promozione individuale e collettiva, esperienza articolata di democrazia nella società.
Compito assunto dal sindacato è stato quello di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici, ancorando il suo operare a valori quali la libertà, la giustizia, l'eguaglianza fra le persone ed i sessi, la democrazia, la solidarietà, e adeguando il proprio agire e le proprie strategie al mutare delle condizioni economiche e sociali.
L'impegno del sindacato ha corretto molte distorsioni nello sviluppo industriale del nostro paese, realizzando un miglioramento nella vita di milioni di lavoratori e lavoratrici, e trasformando in conquiste concrete e durature l'uguaglianza e la solidarietà.
Ciò nonostante persistono situazioni di disuguaglianza sociale, arretratezza economica, emarginazione e povertà che vanno combattute e debellate.
Occorre l'impegno dei lavoratori e delle lavoratrici per superare lo sfruttamento e la discriminazione e per riformare le ragioni tradizionali del capitale, indirizzate in primo luogo al profitto, orientandole invece alla valorizzazione delle risorse umane e al progresso della società civile in ambito universale.

La pace, il rispetto della dignità della persona in tutte le sue espressioni, la promozione dei diritti di libertà e di democrazia presso tutti i popoli, sono i presupposti irrinunciabili per costruire una vera solidarietà internazionale e una fattiva integrazione politica, economica e sociale.
In questo quadro la FIM CISL si adopera per una crescita d'istituzioni democratiche internazionali, per il riequilibrio economico e sociale, quali strumenti di pace e disarmo e quindi rifiuta la guerra come mezzo di soluzione dei conflitti.
Per questo motivo il sindacato deve, operando in base ai valori umani e sociali per cui è sorto, sviluppare coerentemente la sua azione e la sua forza affinché si promuova e si indirizzi una società che affermi e completi i diritti della persona, il miglioramento delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici, il consolidamento della pluralità di forme associative nella organizzazione economica e sociale del paese.
In questo ambito va indirizzata l'azione del sindacato che consenta l'affermarsi per ogni persona:

- del diritto a poter esercitare pienamente la propria libertà di coscienza, pensiero e parola, di associarsi per rispondere alle diverse esigenze della vita politica e sociale;
- del diritto a dirigere la propria vita, proponendosi di migliorarne la qualità per sé e per gli altri, sviluppare la propria personalità sul piano sociale, affettivo, culturale;
- di vivere in una democrazia che realizzi compiutamente i principi di uguaglianza della Costituzione, nel rispetto delle diversità, con particolare attenzione verso le fasce più deboli, consentendo loro una partecipazione attiva alla vita politica e sociale.

Il sindacato afferma il principio della supremazia del lavoro sul capitale e si batte perché questo concretizzi ciò che la società deve garantire a tutti i lavoratori e lavoratrici:

- il diritto ad un lavoro assicurato e liberamente scelto ed il diritto

ad un salario che permetta ai singoli ed alle famiglie una vita conforme ai legittimi bisogni;
- il diritto alla formazione e alla promozione professionale;
- il diritto a condizioni di vita e di lavoro che garantiscano l'integrità fisica e psichica della persona;
- il diritto all'assistenza ed alla previdenza attraverso un sistema di sicurezza sociale e contrattuale;
- il diritto al libero esercizio, individuale e collettivo, dell'azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima tutela dei propri interessi;
- il diritto per le organizzazioni sindacali, a tutelare gli interessi degli associati in ogni tempo e luogo;
- il diritto del sindacato di partecipare alle decisioni di carattere economico e sociale e alle scelte di politica industriale ed occupazionale, di contrattare tutte le condizioni della prestazione lavorativa, e di partecipare alle scelte ed alla gestione delle attività che coinvolgono direttamente i lavoratori e le lavoratrici.

Su questi presupposti la FIM CISL si configura come un sindacato laico, di massa, solidamente legato ai luoghi di lavoro, un sindacato che associa tutti i lavoratori e le lavoratrici, indipendentemente dal proprio paese di origine, di ogni ispirazione religiosa, filosofica, politica, culturale, che vogliono unirsi per costruire assieme una società democratica migliore, cementata da una più ampia pratica della solidarietà e della non violenza nell'esercizio dei propri diritti politici, sociali ed economici.

La FIM CISL distingue il ruolo proprio del sindacato rispetto a istituzioni, partiti, datori di lavoro ed altre associazioni di interesse; tale ruolo si esplica in una costante autonomia di elaborazione, di proposta e di iniziativa contrattuale, in una costante autonomia finanziaria che deve essere caratterizzata da comportamenti individuali e collettivi improntati a forti valori etici che si concretizzano nella trasparenza degli atti dei propri aderenti ed in particolare dei propri

dirigenti, nel rispetto di statuti, leggi, regolamenti e contratti, amministrando le risorse dell'Organizzazione con imparzialità, rigore e sobrietà.
La FIM CISL conferma la scelta di metodi di lotta democratica, di massa e non violenta che è nella sua concezione, basata sull'esistenza di conflitti sociali, e nel contempo si batte affinché ogni lavoratore ed ogni militante del sindacato opponga questi valori a qualunque forma di terrorismo politico e religioso, criminalità, razzismo e di ideologia totalitarie e populiste che sono antitetiche alla vita della persona, alla loro pacifica convivenza e reciproco rispetto, alla libertà, al pluralismo delle idee e al ruolo democratico dell'associazionismo per rivendicare e conquistare nuove e migliori condizioni per le lavoratrici e per i lavoratori.

Capitolo I
COSTITUZIONE E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Costituzione della FIM CISL

È costituita la Federazione Italiana Metalmeccanici (F.I.M.) con sede in Roma, organizzazione dei lavoratori e lavoratrici, dipendenti da aziende industriali e artigiane, metalmeccaniche ed affini che si articola in Federazioni Regionali o Interregionali e Territoriali.

La F.I.M. aderisce alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori e lavoratrici (C.I.S.L.), al sindacato europeo dell'industria (IndustriAll European Trade Union) e al sindacato globale dell'industria (IndustriALL Global Union); ne accetta i loro statuti conservando la propria intera autonomia.

A livello territoriale e regionale **o** interregionali le Federazioni della **FIM CISL** devono orientare la loro azione nei confronti delle Unioni Territoriali e Regionali competenti, in uno spirito di collaborazione, mantenendo però fermo il principio che la loro autonomia sindacale, organizzativa e amministrativa deve essere praticata, per analogia, nei termini previsti per i rapporti statutari esistenti tra la Federazione Nazionale e la C.I.S.L.

La F.S.M. (Federazione Sarda Metalmeccanicos) aderisce alla FIM.

Art. 2 - Simbolo della FIM CISL (Logo)

Omisiss.

Art. 3 - Principi Generali

La FIM CISL riunisce tutti i lavoratori e lavoratrici metalmeccanici decisi - nel reciproco rispetto delle proprie opinioni personali, filosofiche, morali, religiose e politiche - a difendere i loro comuni interessi ed a lottare per rafforzare una società democratica di persone libere e responsabili.

La FIM CISL promuove la tutela dei diritti etnici, anche attraverso specifici modelli organizzativi, al fine di garantire la piena partecipazione di tutti i soci alla vita democratica della Federazione. La FIM CISL promuove una politica di pari dignità e opportunità nel lavoro e nella società e concorre allo sviluppo della personalità umana, attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali.

La FIM CISL promuove una politica di pari opportunità tra le persone di diverso genere al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione anche attraverso una equilibrata presenza negli organismi interni e nelle rappresentanze esterne senza nessuna discriminazione.

Per conseguire i suddetti obiettivi, la FIM CISL si propone:

a) Fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica e organizzativa;
b) la partecipazione dei lavoratori e lavoratrici alle decisioni aziendali ed ai processi di accumulazione;
c) contribuire all'implementazione di ogni misura atta a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto e la tutela dell'ambiente;
d) la partecipazione dei lavoratori e lavoratrici alle scelte economiche e sociali del Paese ed alla attuazione di riforme di progresso della società italiana;
e) la riaffermazione delle libertà democratiche e dell'autonomia delle associazioni e quindi del sindacato la FIM CISL lotta per una maggiore partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori nella vita democratica, per un fattivo apporto del sindacato al

miglioramento delle strutture della società; tra le iniziative sindacali individua anche la mobilitazione per un consumo consapevole e responsabile come strumento di partecipazione per incoraggiare la responsabilità sociale di impresa, orientare il mercato per la promozione e la tutela dei diritti dei lavoratori.

f) il potenziamento delle strutture organizzative, a partire dai luoghi di lavoro, e dei percorsi formativi dei propri iscritti e dirigenti, al fine di assicurare un processo democratico nella formazione delle decisioni e nella conduzione delle attività del sindacato;
g) promuovere e produrre direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici ecc. al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;
h) procedere alla stipulazione di accordi, regolamenti e protocolli collettivi di lavoro ai diversi livelli.

Inoltre sul piano internazionale la FIM CISL:

- intende sviluppare una collaborazione più incisiva con i sindacati dei lavoratori e lavoratrici di tutto il mondo, ed in particolare europei, al fine di conseguire il potere necessario a fronteggiare l'azione delle concentrazioni economiche e finanziarie a livello internazionale e realizzare uguali opportunità di sviluppo e di pari dignità tra i lavoratori e lavoratrici di tutto il mondo;
- intende assumere e promuovere tutte quelle iniziative che abbiano lo scopo di assicurare la pace, la giustizia e la convivenza civile nel mondo;
- si impegna ad assumere ed a sviluppare tutte le iniziative atte a realizzare il superamento dell'ingiusto divario fra paesi industrializzati e paesi del terzo e quarto mondo.

Art. 4 - Autonomia ed indipendenza della FIM CISL

La FIM CISL è pienamente autonoma da qualsiasi organizzazione e da ogni raggruppamento politico, dai quali si distingue per natura, per finalità e per metodo di azione e rivendica costantemente la propria indipendenza da qualsiasi influenza esterna e la piena autonomia di fronte allo Stato, ai Governi, ai partiti e ai movimenti politici.

Le sedi delle sue organizzazioni, sia centrali che periferiche, non possono essere in comune con quelle dei partiti o di movimenti politici.

Le sue risorse, finanziarie e materiali, non possono essere utilizzate a favore di partiti o movimenti politici, né per candidati o dirigenti degli stessi.

Capitolo II
ADESIONE ALLA FIM CISL

Art. 5 - Modalità di adesione

Tutti i lavoratori e lavoratrici metalmeccanici possono aderire alla FIM CISL indipendentemente dalle loro concezioni politiche o religiose.

L'adesione alla FIM CISL comporta l'accettazione del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione.

L'adesione alla FIM CISL è volontaria e si realizza con il ritiro della tessera della CISL completa dell'emblema di Categoria, senza il quale la tessera stessa non risulta valida, tramite le strutture sindacali (di fabbrica, di lega e/o zona, di territorio) e il versamento dei contributi che si realizza di norma con la sottoscrizione della delega prevista nei contratti nazionali di lavoro e/o negli accordi collettivi.

È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Di fronte a gravi motivazioni riguardanti atti e dichiarazioni contrastanti con lo Statuto, l'Esecutivo territoriale - e in sua assenza il Comitato Direttivo territoriale - può non accogliere l'adesione alla FIM CISL. dei singoli lavoratori e lavoratrici o di gruppi.

Contro la decisione dell'organismo territoriale è ammesso il ricorso da parte degli interessati al Consiglio Generale Regionale ed in successiva istanza al Comitato Esecutivo Nazionale.

Capitolo III
DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Art. 6 - Diritti dell'iscritto

Ogni iscritto alla FIM CISL ha il diritto a partecipare all'elaborazione delle linee di politica sindacale, eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i delegati alle successive istanze congressuali.

Inoltre ha il diritto a ricevere la tessera d'iscrizione alla FIM CISL, ad essere tutelato nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

L'iscritto ha il diritto d'essere adeguatamente informato nelle decisioni sindacali che lo riguardano ed esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dallo statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Art. 7 - Ogni iscritto ha il dovere di:

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ed operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di versare regolarmente i contributi sindacali per l'iscrizione alla FIM CISL.

Capitolo IV
ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

Art. 8 - Organismi della Federazione Nazionale

Sono organismi della Federazione Nazionale:

a) il Congresso Nazionale
b) il Consiglio Generale
c) il Comitato Esecutivo
d) la Segreteria Nazionale
e) il Collegio dei Sindaci
f) il Collegio dei Probiviri

Capitolo IV A
IL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 9 - Convocazione e poteri

Il Congresso Nazionale è il massimo organismo deliberante della FIM CISL.

Esso determina gli orientamenti generali dell'Organizzazione, si pronuncia sull'attività degli organismi dirigenti centrali ed elegge il Consiglio Generale, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Sindaci ed i delegati al congresso confederale della CISL.

Esso si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni, salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

a) dal Consiglio Generale, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
b) da 1/3 degli iscritti, i quali firmano la richiesta a mezzo dei sindacati territoriali e/o regionali che sono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione devono essere motivate.

Art. 10 - Costituzione e partecipazione

Il Congresso della Federazione Nazionale è costituito dai delegati eletti dai Congressi delle Federazioni regionali in misura proporzionale al numero degli iscritti e secondo le norme stabilite dal Consiglio Generale della FIM CISL.

Vi partecipano inoltre, con il solo diritto di parola, in quanto non delegati, i componenti del Consiglio Generale uscente ed i subentranti nel nuovo Consiglio Generale.

Partecipano al Congresso Nazionale i delegati e le strutture che sono in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Art. 11 - Ordine del giorno e modalità di decisione

L'ordine del giorno del Congresso Nazionale è fissato dal Consiglio Generale, su proposta della Segreteria Nazionale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso. Il Congresso discute la relazione presentata dalla Segreteria Nazionale, quella del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri, e tutte le altre questioni all'ordine del giorno; elegge a scrutinio segreto il Consiglio Generale Nazionale come previsto all'art. 13, il Collegio Nazionale dei Probiviri secondo quanto previsto dall'art. 23, ed il Collegio Nazionale dei Sindaci secondo quanto previsto dall'art. 21. Il Congresso elegge, inoltre, i propri delegati al Congresso Confederale della CISL.

Le decisioni del Congresso vengono prese a maggioranza semplice, (cioè con il voto favorevole del 50% più 1 dei votanti) salvo quella per cui è prevista dal presente Statuto una maggioranza qualificata.

Capitolo IV B
IL CONSIGLIO GENERALE

Art. 12 - Compiti

Il Consiglio Generale è l'organismo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro. Esso si riunisce almeno tre volte l'anno ed interpreta gli indirizzi e le linee stabilite dal Congresso ed in particolare:

a) decide la convocazione del Congresso Nazionale, esamina ed approva lo schema della relazione che la Segreteria presenterà al Congresso stesso; esamina ed approva il regolamento per l'elezione dei delegati al Congresso e la proposta di regolamento per lo svolgimento del Congresso;
b) approva i Regolamenti di Attuazione dello Statuto;
c) esercita il controllo sull'attività degli organismi esecutivi della Federazione;
d) elegge nel suo seno con votazioni separate, il Segretario Generale, la Segreteria e poi il Comitato Esecutivo;
e) elegge i propri rappresentanti nel Consiglio Generale Confederale secondo le norme stabilite dallo Statuto della CISL;
f) decide quali rapporti intrattenere con le strutture sindacali internazionali.

Art. 13 - Composizione ed elezione

Il Regolamento d'Attuazione del presente statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti designati dai Consigli Generali regionali.

Art. 14 - Convocazioni e decisioni

Il Consiglio Generale si riunisce almeno tre volte all'anno ordinariamente su convocazione della Segreteria nazionale, oppure straordinariamente su richiesta di 2/3 dei componenti del Comitato Esecutivo, o di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio stesso.
La seduta è valida quando risulta presente la maggioranza dei componenti.
Le sue decisioni sono valide quando vengono prese a maggioranza semplice salvo quelle per cui è prevista - dal presente Statuto - una maggioranza qualificata.
Partecipano alla riunione del Consiglio Generale, con il solo diritto di parola, i componenti del collegio dei probiviri e dei sindaci.

Art. 15 - Cooptazioni e sostituzioni

In presenza di particolari ed eccezionali motivi, il Consiglio Generale può decidere la cooptazione di altre persone a far parte del Consiglio Generale stesso, mediante votazione espressa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.
Tuttavia non possono essere cooptati più del 10% dei componenti l'organismo.
Le sostituzioni dei componenti del Consiglio Generale, decaduti per qualsiasi titolo avvengono:
nei Consigli Generali regionali per componenti da loro designati nel Consiglio Generale Nazionale mediante il ricorso alla lista dei non eletti nell'ordine dei voti ricevuti, quando trattasi di componenti eletti al Congresso.
Quando detta lista risulti esaurita, il Consiglio Generale, con votazione espressa a maggioranza qualificata di 2/3, può procedere alle sostituzioni sino al massimo di 1/3 degli eletti nel Congresso.

Capitolo IV C
COMITATO ESECUTIVO

Art. 16 - Compiti

Il Comitato Esecutivo provvede all'attuazione delle decisioni del Consiglio Generale, a coordinare l'attività degli organismi ai vari livelli ed in particolare:

a) discute e delibera annualmente su proposta della Segreteria il bilancio preventivo e quello consuntivo della Federazione e degli Enti da essa dipendenti;
b) emana le norme amministrative per la gestione del personale, la tenuta contabile e l'anagrafe degli iscritti, valide per tutti i livelli dell'Organizzazione;
c) designa i rappresentanti della FIM CISL in Enti, associazioni, società e strutture esterne, nazionali ed internazionali;
d) segue con costante attenzione l'attività contrattuale a livello nazionale (di categoria e di settore), la contrattazione nei complessi aziendali e l'attività contrattuale integrativa svolta dai sindacati territoriali e regionali;
e) coordina le politiche organizzative e quelle dei servizi da attuare ai vari livelli dell'Organizzazione;
f) decide, in casi di estrema gravità, sullo scioglimento di organismi periferici e sulle gestioni commissariali;
g) decide sui conflitti fra le strutture della FIM CISL.

Art. 17 - Composizione ed elezione

La composizione del Comitato Esecutivo è stabilito dal Regolamento d'Attuazione

Art. 18 - Riunioni e decisioni

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni tre mesi ed è convocato dalla Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o da un altro componente della Segreteria espressamente delegato.
La Segreteria Nazionale ha facoltà di fare intervenire alle riunioni del Comitato Esecutivo operatori ed esperti per le particolari materie e discussione.
Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste dal presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Capitolo IV D
LA SEGRETERIA NAZIONALE

Art. 19 - Compiti

La Segreteria Nazionale rappresenta la FIM CISL e prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione attuando le decisioni degli organismi deliberanti.
La Segreteria Nazionale predispone la relazione per il Congresso della FIM CISL.
La Segreteria Nazionale affida con propria decisione l'incarico di operatore o di collaboratore per la struttura nazionale che assume la carica di dirigente sindacale secondo quanto previsto dal Regolamento.
La Segreteria Nazionale mantiene rapporti con le Unioni Sindacali Territoriali, con le Unioni Sindacali Regionali, con le Federazioni Nazionali di Categoria, con la Confederazione, con IndustriALL Global Union e con IndustriAll European Trade Union, nonchè con le altre Organizzazioni Sindacali. La Segreteria Nazionale rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità.

Art. 20 - Composizione ed elezione

La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale e da almeno 4 componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio ambito; il Consiglio Generale può variare, con decisione motivata, a maggioranza di 2/3 dei presenti, il numero dei componenti la

Segreteria Nazionale, nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto.
Il Consiglio Generale elegge in un primo tempo, con votazione separata, il Segretario Generale e successivamente elegge gli altri Segretari Nazionali.
La Segreteria esplica le sue funzioni collegialmente anche se ai vari Segretari sono affidati compiti specifici e determinate funzioni.

Capitolo IV E
COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 21 - Composizione ed elezione

Il Collegio dei Sindaci è composto da n. 5 componenti, di cui tre effettivi e due supplenti, anche tra non iscritti alla FIM CISL, di chiara competenza.

Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Laddove non esistano candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente del Collegio, scegliendo tra i componenti eletti e tenendo conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Allor quando la vacanza riguardi il Presidente del Collegio, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex-novo anche al di fuori dei componenti in carica scegliendo tra iscritti o non iscritti all' organizzazione e che abbiano requisiti e/o titoli di specifiche competenze professionali.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del tramite il suo presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

I Sindaci non possono far parte di organismi deliberanti di pari o inferiore livello. Per i livelli superiori non possono far parte di organismi esecutivi e/o segreterie. È inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo sindacale. È inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo sindacale, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali di Federazioni e/o confederali. Qualora a livello territoriale non venga costituito o venga a mancare il collegio dei sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal collegio regionale.

Art. 22 - Compiti

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo della FIM CISL ed adempie alle sue funzioni a norma degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché del presente Statuto e relativo Regolamento d'Attuazione, del "Regolamento per i trattamenti normativi e di indennità economiche per i Dirigenti eletti nelle Segreterie a tutti i livelli della Organizzazione e Dirigenti di Enti, Associazioni, Società e similari promosse/partecipate dalla FIM e dalla CISL" e del «Regolamento economico e normativo per gli operatori e operatrici FIM CISL, dipendenti e/o dirigenti in aspettativa sindacale a tutti i livelli.

In particolare:

a) controlla l'amministrazione centrale della FIM CISL accertando la regolare tenuta della contabilità e verificando la corrispondenza delle spese con le voci di bilancio;
b) controlla le iniziative economiche e la gestione dei beni della FIM CISL;
c) controlla, su richiesta della Segreteria e/o del Comitato Esecutivo l'amministrazione ed i bilanci dei sindacati territoriali e regionali, ed effettua, sempre su incarico della Segreteria e/o del Comitato

Esecutivo, presso le strutture territoriali e regionali, controlli casuali, secondo i criteri previsti dal regolamento attuativo dello Statuto, relativamente all'osservanza delle normative amministrative, contabili e di gestione del personale, definite dal Comitato Esecutivo.

Capitolo IV F
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 23 - Composizione ed elezione

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 componenti eletti tra:

- gli iscritti alla FIM CISL con almeno 5 anni di iscrizione;
- gli iscritti alla CISL, con almeno 10 anni di iscrizione alla FIM CISL;
- non iscritti in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali.

Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono da un massimo di tre ad un minimo di due prefeenze.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Qualora si determini una vacanza a qualsiasi titolo, subentrano, fino a copertura dei posti vacanti, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Allor quando risulti esaurita la lista dei non eletti, il Consiglio Generale provvede all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente del Collegio, scegliendo tra i componenti eletti e tenendo conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex-novo, anche al di fuori dei componenti in carica, scegliendo tra iscritti o non iscritti all' organizzazione e che abbiano requisiti e/o titoli di specifiche competenze professionali.
Entro 30 gg. dal verificarsi della vacanza stessa. Durante tale periodo il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo Presidente.
I Probiviri non possono far parte di organismi deliberanti a nessun livello della FIM e della CISL.
È incompatibile anche la carica di Probiviro di un organismo con quello di Probiviro di un altro. Al fine di garantire la piena autonomia, anche sul piano economico del collegio, viene istituito, per la copertura dei relativi oneri, un separato ed autonomo capitolo di bilancio.

Art. 24 - Compiti

Il Collegio dei Probiviri decide - previa adeguata istruttoria - l'accertamento dei fatti e le relative contestazioni, sui ricorsi contro:

a) presunte violazioni dello Statuto e dei Regolamenti e sulle vertenze elettorali;
b) controversie che insorgessero tra gli iscritti e tra gli organismi della FIM CISL ai vari livelli.
c) Il Collegio Nazionale dei Probiviri è inoltre chiamato ad esprimere entro il termine perentorio di 15 gg. un parere di legittimità statutaria sui provvedimenti relativi alle gestioni commissariali decisi dall'Esecutivo Nazionale. La mancata pronuncia equivale a ratifica. Le decisioni assunte dal Collegio sono pubbliche e pertanto potranno essere consultate da qualsiasi iscritto che ne faccia richiesta.

Il Collegio può avvalersi per la sua attività anche del parere di giuristi, di chiara e comprovata competenza, esterni all'Organizzazione.

Capitolo IV G
COMPOSIZIONE DEGLI ORGANISMI

Art. 25 - Composizione e funzionamento degli organismi

a) Tutti gli organismi direttivi, ai livelli territoriali, regionali e nazionale sono di norma composti:
b) dal 60% dei dirigenti eletti dalle istanze congressuali;
c) dal 40% dei dirigenti eletti dalle strutture congressualmente legittimate del livello immediatamente precedente.

Le modalità di elezione ai diversi livelli sono fissate dai rispettivi Statuti, nazionale, regionali e territoriali prevedendo presenze adeguate di entrambi i sessi.
I relativi verbali di elezione faranno parte integrante degli atti congressuali e in quanto tali verranno inviati alle istanze superiori.
Tutti i componenti degli organismi direttivi così definiti hanno pari poteri decisionali, costituendo un organismo unico.
Gli organismi direttivi territoriali, regionalizzati o interregionali debbono essere convocati almeno 4 volte l'anno, mentre i direttivi regionali almeno 2.

Art. 26 - Eleggibilità

Gli iscritti possono accedere alle cariche direttive della Federazione Nazionale alla sola condizione di avere un'anzianità di associazione alla CISL di almeno due anni.
Le Federazioni Regionali e Territoriali potranno stabilire, nei rispettivi Statuti, limiti temporali di anzianità di associazione infe-

riori a quanto previsto nel precedente comma per l'accesso degli iscritti alle cariche direttive delle rispettive strutture periferiche.
Nel caso in cui nei suddetti Statuti non sia indicato tale limite temporale, vale quello previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 27 - Cooptazioni

I Consigli Generali, ai vari livelli hanno la facoltà di cooptare al loro interno, in presenza di particolari ed eccezionali motivi, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei presenti, nuovi componenti nel limite massimo del 10% dei componenti l'organismo. Quando vi siano dimissioni di componenti eletti dal Congresso e la lista dei non eletti risultasse esaurita il Consiglio Generale, con votazione espressa a maggioranza qualificata dei 2 terzi, può procedere alle sostituzioni sino al massimo di un terzo degli eletti.

Capitolo V
STRUTTURE DELLA FEDERAZIONE

Art. 28 - Strutture della Federazione

Le strutture della Federazione sono:

- Federazioni Regionali o Federazioni Interregionali
- Federazioni Territoriali o Aree sindacali Territoriali

Capitolo V A
LA FEDERAZIONE REGIONALE o INTERREGIONALI

Art. 29 - La Federazione Regionale o Interregionale

La Federazione Regionale o Interregionale ha il compito nella Regione di attuare per quanto le compete le linee stabilite nei congressi e negli organismi direttivi della categoria.
In particolare:

- rappresenta l'Organizzazione di fronte agli organismi regionali del pubblico potere e delle controparti imprenditoriali;
- esercita l'azione di sostegno e di coordinamento, di direzione politica sindacale e organizzativa delle Federazioni Territoriali e di collegamento nei rapporti con la struttura Nazionale e l'Unione Regionale o interregionale CISL e le UST della Regione o interregionale; in questo ambito promuove e coordina le attività relative ai servizi e alla tutela individuale degli iscritti;
- realizza i necessari interventi sulle strutture territoriali in caso di gravi violazioni dello Statuto e di mancato rispetto delle decisioni degli organismi ai vari livelli, segnalandoli per quanto di competenza agli organismi della Federazione Nazionale.

Sono organismi della Federazione Regionale o Interregionale:

- il Congresso
- il Consiglio Generale
- il Comitato Esecutivo
- la Segreteria
- il Collegio dei Sindaci

La Segreteria è composta dal Segretario responsabile e da un nu-

mero di Segretari definito dal Consiglio Generale e dal Regolamento attuativo dello Statuto.
Le norme per la contribuzione ed il finanziamento degli organismi regionali sono definite nello Statuto della Federazione Regionale in analogia con le norme del presente Statuto.
Gli organismi direttivi delle Federazioni Regionali dovranno prevedere la composizione mista di cui all'art. 25.
Lo statuto della FSR Alto Adige-Sudtirol è redatto in relazione alla specifica situazione etnico-linguistica del suo territorio in conformità, in ogni caso, con le norme e i principi del presente Statuto.

Capitolo V B
LA FEDERAZIONE TERRITORIALE

Art. 30 - La Federazione Territoriale

La Federazione Territoriale ha il compito nel territorio, di attuare le linee stabilite dai Congressi e dagli organismi direttivi della categoria.

La Federazione Territoriale è l'istanza della FIM CISL che rappresenta gli iscritti del territorio, esercita la titolarità organizzativa e finanziaria delle risorse e dei contributi sindacali di sua competenza, nell'ambito di quanto previsto al Capitolo IX del presente Statuto.

È dovere della Federazione Territoriale realizzare le proprie attività attraverso l'autosufficienza e l'autonomia finanziaria.

In particolare:

- rappresenta l'Organizzazione di fronte agli organismi del pubblico potere e alle controparti imprenditoriali del livello territoriale e nella attività rivendicativa e generale;
- esercita la rappresentanza dei lavoratori e lavoratrici metalmeccanici iscritti del territorio e la funzione di stimolo, collegamento e partecipazione nei confronti dei successivi livelli della FIM e agli organismi della CISL;
- promuove la costituzione e lo sviluppo in ogni ambiente di lavoro degli organismi di categoria, in conformità allo Statuto Nazionale ed al Regolamento di Attuazione;
- attua iniziative in campo organizzativo, formativo e dei servizi agli iscritti, nel quadro della attività regionale, per la crescita delle adesioni e della partecipazione dei lavoratori e lavoratrici al sindacato.

Organismi della Federazione territoriale sono:
a) il Congresso;
b) il Consiglio Generale;
c) la Segreteria;
d) il Collegio dei Sindaci

La Segreteria Territoriale è composta dal Segretario responsabile e da un numero di componenti definito dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3 dei presenti e in base al Regolamento di Attuazione dello Statuto.
Le Federazioni di maggiori dimensioni possono stabilire - nel proprio Statuto - la costituzione del Comitato Esecutivo Territoriale ed articolarsi in zone e/o leghe.
Le norme per la costituzione ed il funzionamento degli organismi territoriali sono definite nello Statuto della Federazione Territoriale, approvato dal Congresso Territoriale, in analogia con le norme del presente Statuto.
In ogni caso, gli organismi direttivi delle Federazioni Territoriali dovranno prevedere la composizione mista di cui all'art. 25.

Capitolo V C
LE STRUTTURE DI BASE

Art. 31 - L'Assemblea degli Iscritti

L'Assemblea degli Iscritti ha il compito di contribuire all'elaborazione delle decisioni della FIM CISL e di verificare l'attuazione delle stesse.
In particolare l'Assemblea degli Iscritti definisce le proposte della FIM CISL per le piattaforme rivendicative aziendali, indica le linee di azione della FIM CISL e approva le ipotesi di conclusione.
Essa va utilizzata secondo le modalità previste dal Regolamento di Attuazione.
Inoltre è riferimento per i problemi dell'Organizzazione e istanza congressuale primaria.
È compito dei rappresentanti FIM CISL nei luoghi di lavoro promuovere insieme al sindacato territoriale, tutte le iniziative di formazione e informazione degli iscritti, di proselitismo, di funzionamento degli strumenti di democrazia del sindacato, al fine di favorire la partecipazione e il protagonismo degli iscritti alla FIM CISL e di tutti i lavoratori e lavoratrici.
Le Strutture di Base della FIM CISL vengono costituite secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione.

Art. 32 - Distacchi retribuiti

Le norme relative all'uso ed alla distribuzione dei distacchi retribuiti sono definite dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Capitolo VI
DEMOCRAZIA ED UNITÀ INTERNA

Art. 33 - Democrazia interna

La vita interna all'organizzazione deve svolgersi secondo i principi ed il metodo della democrazia nel rispetto del pluralismo interno. Gli organismi deliberanti debbono realizzare forme efficaci di controllo anche nella fase esecutiva delle decisioni.

I dirigenti e gli operatori a tempo pieno, in quanto tali, debbono esercitare il loro ruolo nell'ambito dell'esecuzione delle decisioni degli organismi deliberanti.

A tal fine:

a) ogni struttura sindacale deve rispettare i diritti degli associati e stimolare la partecipazione e l'iniziativa;
b) ogni organismo dirigente deve essere eletto democraticamente e funzionare in modo collegiale;
c) i dirigenti devono periodicamente riferire sull'attività svolta agli organismi che li hanno eletti;
d) il Regolamento d'Attuazione dello Statuto stabilisce la facoltà degli organismi di decidere la decadenza del mandato di rappresentanza.

Art. 34 - Unità interna

L'unità interna della FIM CISL è la premessa necessaria per un'efficace azione esterna. Perciò:

a) non sono ammesse correnti di partito, né ogni altra forma di corrente istituzionalizzata; maggioranza e minoranza possono

formarsi, di volta in volta, sui singoli problemi con una discussione pubblica; in tal caso l'Organizzazione deve assicurare la circolazione delle posizioni espresse;

b) l'applicazione delle decisioni assunte a maggioranza impegna tutta l'Organizzazione.

Capitolo VII
ROTAZIONE ED INCOMPATIBILITÀ

Art. 35 - Rotazione degli incarichi

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è:

a) di tre mandati (12 anni) per i segretari generali e i segretari generali aggiunti di FSR/FSI, FST, nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di federazione.
b) di due mandati più il terzo mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, per i Segretari Generali di Federazione Nazionale di categoria.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui ai capitoli IV E e IV F del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con opposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).
Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente dalle relative cariche.

Art. 36 - Incompatibilità con cariche esterne

Per affermare l'assoluta autonomia della FIM CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite tra le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di probiviro, (in quanto componenti dei Consigli Generali) a qualsiasi livello, le seguenti incompatibilità:

a) incarichi di Governo, Giunta Regionale, Provinciale, Associazioni di Comuni e Consorzio Intercomunale, Comunale, Circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati;
b) elezione nelle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di Comuni e Consorzio Intercomunale, Comunali, Circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di Comuni e Consorzio Intercomunale, Comunali, Circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati di partiti, movimenti e formazioni politiche ed associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale;
d) l'accettazione delle candidature alle cariche di cui ai precedenti punti a), b), c).

La decadenza dall'incarico sindacale è automatica con la presentazione della candidatura.

Il candidato alle assemblee e consigli di cui alla precedente lettera b) dovrà presentare per iscritto le proprie dimissioni dalle cariche sindacali, all'atto dell'accettazione della candidatura.

In mancanza di queste, le Segreterie competenti per territorio devono dichiarare la decadenza.

Gli iscritti dimissionari o decaduti da cariche sindacali possono riassumere incarichi alle scadenze dei periodi di tempo appresso indicati:

a) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato,

se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello comprensoriale o provinciale;
b) dopo due anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato, se questo è stato esercitato ad un livello regionale;
c) dopo tre anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato, se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Art. 37 - Autorizzazione per incarichi non sindacali

I Comitati Esecutivi ai vari livelli, ed in loro assenza i comitati direttivi, sono competenti a designare i rappresentanti delle organizzazioni ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, avuta presente l'esigenza di assicurare:
a) la massima funzionalità degli organismi sindacali;
b) il più alto grado di rappresentatività e di competenza;
c) la piena autonomia del sindacato.

I Comitati Esecutivi ai vari livelli, ed in loro assenza i comitati direttivi, sono inoltre competenti a nominare dirigenti ad incarichi non derivanti da designazione sindacale. Gli stessi organismi potranno concedere ai dirigenti sindacali, l'autorizzazione a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale. I dirigenti sindacali così nominati o autorizzati risponderanno del loro operato all'organismo esecutivo o direttivo.

Art. 38 - Incompatibilità fra le cariche interne

Le cariche di componente della Segreteria Nazionale, Regionale e Territoriale, di presidente del Comitato provinciale o regionale INPS e di componente dei Comitati di gestione delle ASL, sono incompatibili tra loro.

È compatibile la carica di Segretario di FST e di Segretario FSR se quest'ultima non è esercitata a tempo pieno.

Le cariche di cui ai precedenti commi sono incompatibili con livelli confederali a norma dello Statuto CISL.

I componenti di diritto di organismi direttivi, se eletti ad altre

istanze, vengono sostituiti con le modalità previste dallo Statuto.

Art. 39 - Decadenza delle cariche

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alle cariche successive, in caso di mancata opzione si ritiene accettata la nuova carica con la decadenza dalla precedente.
Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la carica sindacale deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza della carica sindacale.

Capitolo VIII
COSTUME E DISCIPLINA INTERNA

Art. 40 - Gestione della disciplina interna

L'aspetto fondamentale dell'unità, della forza del sindacato e del valore della democrazia sindacale è la disciplina interna all'organizzazione la cui gestione politica è affidata agli organismi elettivi. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali oltre che di dirimere le controversie, i conflitti tra gli iscritti e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

Sono inoltre considerati disciplinarmente rilevanti:

a) l'abuso dei poteri conferiti;
b) il comportamento pubblico ripetuto, difforme alle decisioni degli organismi deliberanti;
c) la gestione irregolare e/o distorta delle risorse della organizzazione e comunque la non osservanza delle norme amministrative emanate dalla Federazione Nazionale ed approvate dal Comitato Esecutivo Nazionale;
d) gli atti ed i comportamenti fortemente lesivi della organizzazione;
e) la mancata regolarità nella convocazione degli organismi direttivi;
f) l'utilizzo dei dati personali degli iscritti per fini non inerenti l'attività sindacale;

g) la recidività nelle violazioni statutarie costituisce aggravante.

Art. 41 - Ricorsi al Collegio dei Probiviri

Il potere d'iniziativa per i procedimenti disciplinari spetta a tutti gli iscritti e strutture della FIM CISL.
Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere spedito entro il termine perentorio di 30 giorni dall'evento in contestazione e deve essere definito entro il termine perentorio di 3 mesi (90 gg) dalla presentazione.
Il termine resta sospeso dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno.
I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini (30 giorni) non valgono al momento del ricorso per violazioni su materia di bilanci, composizione e validità degli organismi, incompatibilità a tutti i livelli.
A tutte le parti va inoltre notificata, a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti al Collegio. Sarà cura del collegio dei probiviri mettere a conoscenza del ricorso la Segreteria Nazionale.

Art. 42 - Attività del Collegio

I Collegi emettono:
a) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
b) lodi decisori del merito delle controversie.
c) pareri sull'interpretazione delle norme statutarie.

I lodi del Collegio debbono essere motivati. Sono comunicati alle parti e per conoscenza alla Segreteria Nazionale a cura del presidente, ed assumono immediato valore esecutivo per le strutture e gli iscritti cui essi si riferiscono.
Contro le decisioni del Collegio è ammesso il ricorso al Collegio Confederale dei probiviri secondo le norme dello Statuto Confederale.

Art. 43 - Sanzioni disciplinari

I Collegi dei Probiviri sono competenti a irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti gli iscritti. Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione dalle cariche eventualmente ricoperte nell'Organizzazione a qualsiasi livello;
- la sospensione da iscritto per un periodo minimo di 3 mesi fino ad un periodo massimo di 12 mesi con decadenza da eventuali cariche ricoperte;
- l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei Probiviri, su richiesta dell'iscritto sanzionato, può riaprire il procedimento disciplinare per una eventuale riforma del lodo emesso.

Gli iscritti sospesi sono automaticamente riammessi nell'Organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione.

Gli iscritti espulsi dall'Organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento. A questo fine dovrà essere inoltrata domanda di iscrizione al Comitato Direttivo del Sindacato Territoriale di appartenenza.

Tale richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Direttivo medesimo.

I soci espulsi dall'Organizzazione, e che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato Direttivo della F.S.T. cui erano iscritti al momento della espulsione. La ratifica della struttura avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

Art. 44 - Sospensione cautelativa

Per misura cautelativa l'iscritto sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.
Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono le Segreterie Nazionali e Regionali sentiti i sindacati Territoriali dove è avvenuta l'iscrizione.
Questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, dovranno essere ratificati dal Collegio Nazionale dei Probiviri entro un mese, pena la loro nullità.
La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente, dalla Segreteria che l'ha stabilita, al cessare delle cause che l'hanno determinata. Quando invece si rendessero necessari provvedimenti ulteriori, si dovrà seguire la normale procedura prevista dal presente Statuto.

Art. 45 - Commissariamento delle strutture

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto Nazionale, di mancato rispetto di decisioni di organismi nazionali su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive e amministrative da parte di organismi delle Federazioni Regionali o interregionali e Territoriali, il Comitato Esecutivo della Federazione Nazionale, a maggioranza di 2/3 dei presenti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organismi e la nomina di un commissario.
Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal Comitato Esecutivo della Federazione nei confronti delle Federazioni sindacali Regionali e Territoriali, nel caso di grave inefficienza della struttura stessa.
La nomina di Commissario (artt. 45 e 47) è incompatibile con le seguenti condizioni:

- aver raggiunto il limite massimo di mandati previsti da statuto e regolamento (art. 35 S.N. FIM CISL e art. 38 del Reg. att. N. FIM CISL);
- aver raggiunto il limite di età previsto dall'art. 35 dello S.N. FIM CISL;
- di essere in stato di quiescenza.

Negli stessi casi di cui al comma 1° il Comitato Esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze delle strutture regionali o territoriali dal diritto di partecipare agli organismi nazionali di cui facciano parte.
La durata massima di tale sospensione è di quattro mesi.
I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno contemporaneamente trasmessi al Collegio dei Probiviri entro 3 giorni dall'adozione, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.

Art. 46 - I compiti del Commissario

Il Commissario deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organismi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo, che non può comunque superare un anno.
Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organismi, il Commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre sei mesi. Entro questo termine dovrà essere convocato il Congresso straordinario della struttura commissariata.

Art. 47 - Commissario "ad acta"

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art. 45, può essere nominato un Commissario "ad acta" per lo svolgimento di

funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organismi.
Di fronte a ripetute violazione delle norme del presente Statuto e del Regolamento attuativo, o a mancata corresponsione dei contributi spettanti al livello nazionale e/o regionale, il Comitato Esecutivo Nazionale ha potestà di decidere l'accertamento di tutta l'amministrazione dei sindacati territoriali o di quelli regionali.

Art. 48 - Ricorsi

Contro tali provvedimenti è ammesso il ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni, al Collegio Confederale dei Probiviri per la verifica di legittimità.

Art. 49 - Reggenza

Allorché un organismo di Federazione Regionale o Territoriale risulti carente di uno o più dirigenti ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, può chiedere alla Segreteria Nazionale che venga loro inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo. La nomina di Reggente è incompatibile con le seguenti condizioni:

- aver raggiunto il limite massimo di mandati previsti da statuto e regolamento (art. 35 S. N. FIM CISL e art. 38 del Reg. Att. N. FIM CISL)
- aver raggiunto il limite di età previsto dall'art. 35 dello S. N. FIM CISL;
- di essere in stato di quiescenza.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allora che l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque di intesa con la Segreteria Nazionale.

Capitolo IX
PATRIMONIO E FINANZA

Art. 50 - Patrimonio

Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o in periferia (nella sede della Federazione Nazionale o presso le Federazioni Regionali e Territoriali).

Ogni struttura Territoriale e Regionale FIM CISL è tenuta a fornire al Collegio dei Sindaci della Federazione Nazionale documentazione dei propri beni patrimoniali e immobili.

Le strutture territoriali ottempereranno lo stesso impegno nei riguardi del Collegio dei Sindaci della Federazione Regionale.

I singoli associati o gruppi di associati o le associazioni aderenti alla FIM CISL non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale, né pretendere, in caso di recesso, quote alcune per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati, salvo che in caso di scioglimento della Federazione. Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Vi è inoltre il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 51 - Contributi Associativi

Il valore dei contributi associativi delle lavoratrici e dei lavoratori è stabilito dai consigli generali territoriali, regionalizzati o interregionali in coerenza con le indicazioni nazionali e in base a quanto previsto dai CCNL.
Il loro riparto è deciso dal Consiglio Generale Nazionale.
Il Consiglio Generale Nazionale fissa le norme attuative per il tesseramento e la contribuzione.

Art. 52 - Rappresentanza legale

La Federazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale che legittimamente la rappresenta di fronte ai terzi ed all' autorità giudiziaria.
Tale rappresentanza legale si estende anche ai soggetti previsti e normati dagli artt. 45, 46, e 49 del presente Statuto.
Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della FIM CISL anche per la gestione straordinaria e ordinaria del patrimonio finanziario del quale risponde di fronte agli organismi deliberanti.
Il Segretario Organizzativo lo può sostituire, su espressa delega, nell'amministrazione della normale attività economica e finanziaria.

Art. 53 - Responsabilità delle strutture

Le organizzazioni territoriali e regionali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa, o in specie per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla Federazione, chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Art. 54 - Amministrazione

Ogni anno la Segreteria Nazionale predispone il bilancio preven-

tivo e quello consuntivo del precedente anno che vistati dal Collegio dei Sindaci, sono sottoposti all'esame ed alla approvazione del Comitato Esecutivo. I livelli di retribuzione dei dirigenti ed operatori a pieno tempo sono fissati dal Comitato Esecutivo, unitamente alla discussione sui bilanci.
Le varie strutture FIM CISL devono avere ciascuna una propria amministrazione distinta anche per le quote parte provenienti dalla ex F.L.M., da tenere con cura e sottoporre al controllo e alla approvazione dei sindaci.
Consuntivi e preventivi vanno sottoposti e approvati dagli organismi deliberanti, di norma, nel primo trimestre di ogni anno. I bilanci approvati andranno portati a conoscenza degli iscritti anche tramite pubblicazione sulla stampa di organizzazione, secondo modalità che saranno previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.
Le strutture territoriali devono trasmettere copia del loro bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno alla struttura regionale ed a quella nazionale.
Analogamente farà la struttura regionale.
Ad ogni rinnovo o cambio delle cariche dirigenti o dell'organismo uscente, il responsabile amministrativo deve consegnare a quello subentrante l'inventario patrimoniale e l'esatta situazione amministrativa.

Art. 55 - Controlli amministrativi

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria, disposti dalla Segreteria Nazionale a favore delle organizzazioni territoriali e regionali o dei loro associati costituiscono normale attività di sostegno propria della Federazione, senza assunzione di corresponsabilità.
È nelle funzioni della Federazione Regionale esercitare nei riguardi delle FIM CISL territoriali le iniziative del comma precedente.

Capitolo X
SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO

Art. 56 - Modifica dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Nazionale con le seguenti modalità:

a) dal Congresso dietro presentazione corredata dalle firme del 50% + 1 dei delegati;
b) dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3;
c) dalle Federazioni Regionali e dalle Federazioni Territoriali su deliberazione dei propri organismi direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio Generale nella riunione in cui si procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica presentate.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla commissione entro una settimana dal termine della fase congressuale delle Strutture Regionali e interregionali dalla data di effettuazione del Congresso.

La commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'Organizzazione entro 1 mese dall'effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale - convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso - proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle

che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.
Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti.
Non è ammessa altra procedura di modifica.

Art. 57 - Scioglimento della Federazione

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza di 3/4 dei voti rappresentati.
In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge".

Capitolo XI
ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 58 - Adeguamento degli Statuti

Le Federazioni Regionali e Territoriali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Statuti con delibere dei Consigli Generali.

Le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio dei Probiviri.

Per quanto non regolamentato nel presente Statuto vale lo Statuto Confederale.

regolamento
d'attuazione

REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE

Modificato e approvato
dal Consiglio Generale
Roma, 17.03.2023

CAPITOLO I - ADESIONE ALLA FIM CISL (art. 5 S.N.)

Art. 1 - Modalità di adesione alla FIM CISL

La domanda di iscrizione alla FIM CISL deve essere sottoscritta tramite delega dall'interessato, ed indirizzata alla Segreteria del Sindacato territoriale di Federazione di categoria competente. In caso di più attività o sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritto.

Nel caso sussistano i motivi di cui all'art. 5 dello S.N. la domanda può essere respinta. Di ciò la Segreteria territoriale deve dare comunicazione per iscritto all'interessato.

L'interessato può ricorrere entro 15 gg. dalla data del ricevimento della comunicazione al Comitato Esecutivo Regionale o in sua assenza al Consiglio Generale Regionale che dovrà decidere entro 20 gg. dandone comunicazione scritta all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione della iscrizione, emessa dall'istanza regionale, l'interessato può ricorrere entro 15 gg. dalla comunicazione alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale che decide in via definitiva entro 20 gg. dalla data di ricevimento del ricorso.

Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza che dovessero continuare a svolgere un'attività lavorativa del settore metalmeccanico si possono iscrivere alla FIM CISL.

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle strutture della Federazione FIM CISL devono iscriversi alla Federazione nel territorio di competenza. Coloro che abbiano un incarico elettivo dovranno iscriversi alla Federazione in cui esercitano il mandato.
I dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita si iscrivono alla FIM CISL.
Le Federazioni dovranno realizzare strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa. A tal fine il programma della gestione on line degli iscritt i predisposto dalla Confederazione, costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture FIM CISL e dovrà consentire la implementazione dell'Anagrafe nazionale unica contenente i dati delle Federazioni. Il completamento dell'Anagrafe Unica e la sua integrazione con il sistema dei servizi consentirà di realizzare, altresì, d'intesa con la Confederazione, progetti comuni per il proselitismo.
L'iscrizione alla FIM CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e all'iscritto va consegnata la tessera card dell'anno in corso contestualmente all'avvenuta iscrizione.
All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile, per gli iscritti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere, va confermata l'iscrizione per l'anno in corso.

Art. 2 - Simbolo della FIM-CISL (Logo)

Il simbolo della FIM-CISL è rappresentato da un fiore tipo margherita, tagliato a metà orizzontalmente da un bastone sotto il quale è la scritta FIM-CISL. I colori del simbolo sono tre: il verde, il nero e il bianco.
Le caratteristiche tecniche per la riproduzione del simbolo sono contenute in un apposito allegato del Regolamento di attuazione dello Statuto.

CAPITOLO II - DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI (artt. 6-7 S.N.)

Art. 3 - Ruolo degli iscritti su piattaforme e accordi

Nella fase di elaborazione delle piattaforme per il rinnovo dei contratti ai diversi livelli, gli iscritti debbono essere consultati, attraverso assemblee o altre forme che consentano l'espressione delle loro valutazioni sui contenuti proposti.
Allo stesso modo debbono essere coinvolti nella fase finale delle trattative sul mandato a concludere o sull'ipotesi di accordo.

Art. 4 - Ruolo degli iscritti sulle candidature per le RSU

Alla presentazione delle liste della FIM CISL per l'elezione delle RSU - RSA, i nomi proposti debbono, preferibilmente, scaturire da una consultazione degli iscritti interessati, realizzando apposite riunioni.

Art. 5 - Doveri degli iscritti con incarichi sindacali

Gli iscritti che ricoprono incarichi sindacali ai vari livelli sono tassativamente tenuti ad osservare quanto previsto dall'art. 7 dello S.N.

Art. 6 - Doveri dei Dirigenti sindacali

I dirigenti sindacali eletti nelle segreterie della Federazione a tutti i livelli e gli operatori sindacali a tempo pieno sono tenuti al rispetto delle norme del Codice etico e del Regolamento economico approvato nel Comitato Esecutivo della FIM CISL Nazionale.

CAPITOLO III - ORGANISMI - NORME COMUNI (artt. 8-25 S.N.)

Art. 7 - Convocazioni e validità sedute

Gli organismi dirigenti vanno convocati periodicamente e devono essere preceduti da un'adeguata preparazione che metta i partecipanti nella condizione di decidere in maniera consapevole.
Le convocazioni devono essere fatte con congruo anticipo, rendendo noti gli argomenti da discutere e le decisioni da assumere e facendo pervenire per tempo le informazioni a ciò necessarie.
Le riunioni con compiti decisionali devono concludersi con decisioni scritte, che indichino le responsabilità connesse alla realizzazione degli obiettivi, le risorse mobilitate, i tempi necessari, le cadenze di verifica intermedia, le modalità delle verifiche conclusive.
L'organismo dovrà perciò essere informato dei risultati e discutere delle valutazioni che è possibile trarre dalla esperienza compiuta.
Per la validità delle sedute e delle delibere degli organismi, è necessario che all'inizio dei lavori o al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.
I componenti degli organismi, a tutti i livelli, devono trasferire ai livelli inferiori il dibattito e le decisioni assunte e viceversa.

Art. 8 - Modalità di votazione

Le votazioni negli organismi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto.
Le Presidenze delle riunioni vengono elette per alzata di mano.

Art. 9 - Modalità per le elezioni a cariche

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni alle cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tante preferenze quanti sono gli eleggibili.
Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.
A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla FIM CISL; a parità di iscrizione alla FIM CISL, il più anziano di età.
Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli Statuti e relativi Regolamenti, senza presentazione di formali candidature.
Il Segretario generale e i componenti l'orgismo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organismi da eleggere.
Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati esecutivi od organismi similari, con il voto dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.
Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni - decadenza - pensionamento - decesso e quant'altro.
Per le elezioni dei Comitati esecutivi o organismi similari, con il coto unanime dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Art. 10 - Regolazione del dibattito

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione

degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'O.d.G. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro.
Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.La Segreteria ha la facoltà di far intervenire alle riunioni degli organismi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatori o esperti per le particolari materie di discussione.
I singoli componenti degli organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti a documenti conclusivi.
Qualora emendamenti presentati o documenti alternativi raccolgano almeno il 15% dei voti potranno essere, a richiesta dei presentatori, allegati e diffusi unitamente al documento di maggioranza.

Art. 11 - Decadenza degli organismi

I componenti degli organismi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla presidenza che ne darà comunicazione all'organismo.
Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione. Dopo 4 assenze ingiustificate la segreteria potrà proporre all'organismo di procedere alla sostituzione che dovrà avvenire secondo le norme dello Statuto.

Art. 12 - Dimissioni

Le dimissioni dagli organismi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità, decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tal scopo entro 30 giorni

dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.
Le dimissioni del Segretario Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

Art. 13 - Sostituzione negli organismi

Le Federazioni debbono trasmettere tempestivamente ai livelli superiori i cambiamenti intervenuti nei loro organismi e nell'apparato.
Le sostituzioni negli organismi nazionali potranno avvenire, sulla base delle norme statutarie, solo su comunicazione scritta dalle Segreterie Regionali.

CAPITOLO IV A - IL CONGRESSO NAZIONALE (art. 9 S.N.)

Art. 14 - Convocazione e poteri

La convocazione dei Direttivi territoriali per la convocazione dei Congressi delle strutture FIM CISL interessate da processi di accorpamento è affidata alle FIM CISL regionali.
La convocazione dei Consigli Generali regionali per la convocazione dei congressi delle strutture FIM CISL interessate da processi di accorpamento regionali è affidata alla FIM CISL Nazionale.

CAPITOLO IV B - CONSIGLIO GENERALE (artt. 12-15 S.N.)

Art. 15 - Composizione

Il Consiglio Generale della FIM CISL è composto da n. 153 componenti così suddivisi:

- 92 componenti eletti dal Congresso nazionale che restano in

carica per tutto il periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro, salvo i casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento di applicazione.

- 61 componenti nominati dai Consigli Generali regionali in ragione di almeno 1 rappresentante per ogni Federazione regionale e di rappresentanti in relazione al numero di iscritti.

Partecipano alla riunione del Consiglio Generale, con solo il diritto di parola, i componenti del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri.
I Consigli Generali regionali, nell'eleggere i propri componenti nel Consiglio Generale Nazionale, terranno conto di un equilibrio di presenze tra dirigenti a tempo pieno e rappresentanti aziendali, tra uomini e donne, Immigrati, giovani, e tra diverse provenienze professionali.
La ripartizione fra le regioni avverrà in base agli iscritti dell'anno precedente il Congresso.
La ripartizione vigente è quella riportata nella tabella allegata (Allegato 1).

Art. 16 - Componenti nominati dai Consigli Generali Regionali

I Consigli Generali Regionali dovranno provvedere all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio Generale Nazionale prima del Congresso Nazionale.

Art. 17 - Prima convocazione

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per l'elezione delle cariche, di norma il giorno seguente e, comunque, entro 20 giorni da quello della chiusura del Congresso, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.
Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria.

In caso di prosecuzione dei lavori, La Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Art. 18 - Convocazione ordinaria e straordinaria

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dall'art. 14 dello Statuto e la conseguente indicazione dell'Ordine del Giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.
La Segreteria Nazionale invia, di norma almeno 10 giorni prima della data fissata, relazioni e documenti sugli argomenti all'Ordine del Giorno.
La convocazione straordinaria prevista dal primo comma del citato art. 14 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria Nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.
La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o PEC (Posta Elettronica Certificata).

Art. 19 - Svolgimento dei lavori

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Nazionale.
I servizi di Segreteria sono forniti dagli uffici nazionali.
La Segreteria Nazionale può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.
Qualora un componente del Consiglio Generale chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale.
La Segreteria Nazionale ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento dopo aver esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Le assenze dalle riunioni degli organismi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria.

Art. 20 - Commissioni

Il Consiglio Generale può articolarsi in commissioni per trattare una o più materie specifiche, con funzioni istruttorie preparatorie di proposte per le decisoni del Consiglio Generale.
I componenti delle commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.
Le commissioni sono convocate dalla Segreteria Nazionale e possono avvalersi di esperti esterni.

Art. 21 - Ricostituzione Collegi

Il Consiglio Generale in caso d'impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organismi in sostituzione dei componenti vacanti, come previsto dallo Statuto.

Art. 22 - Sfiducia agli organismi esecutivi

La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell'articolo 14 dello statuto FIM CISL Nazionale.
Alla convocazione provvede il Segretario generale improrogabilmente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il Segretario generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

Art. 23 - Convocazione del Congresso

Il Consiglio Generale, contestualmente alla convocazione del Congresso, emana il regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso ed approva lo schema di regolamento del Congresso Nazionale.

CAPITOLO IV C - COMITATO ESECUTIVO (artt. 16-18 S.N.)

Art. 24 - Composizione ed elezione

Il Comitato Esecutivo è composto:

- dalla Segreteria nazionale
- da n. 44 componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno.

Art. 25 - Convocazione

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'Ordine del Giorno vengono effettuate dalla Segreteria Nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte di un terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno. La Segreteria Nazionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria Nazionale trasmette - di regola - ai singoli componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del Giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o, in

caso di sua assenza, è presieduto da uno dei Componenti la Segreteria Nazionale delegato a ciò dal Segretario Generale.
La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o PEC (Posta elettronica certificata).

CAPITOLO IV D - LA SEGRETERIA NAZIONALE (artt. 19-20 S.N.)

Art. 26 - Composizione Segreterie

Federazioni territoriali: tre componenti compreso il Segretario Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla segreteria su specifici progetti.
Federazioni regionali: tre componenti compreso il Segretario Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla segreteria su specifici progetti.
Federazioni regionalizzate o inter-regionalizzate: da tre a cinque componenti compreso il Segretario Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla segreteria su specifici progetti. Federazione nazionale: da tre a cinque componenti compreso il Segretario Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla segreteria su specifici progetti.
Nelle strutture di Federazione a tutti i livelli che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla FIM CISL superiore o pari al 20%, la composizione delle segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando in ogni caso la presenza dei due generi.

Art. 27 - Designazione

L'operatore è designato collegialmente dalla Segreteria competente che informa l'esecutivo o in sua assenza, il Consiglio Generale.

Art. 28 - Sperimentazione e formazione

L'operatore, prima di essere inserito a tempo pieno va sperimentato per un periodo di almeno 6 mesi e dovrà entro l'anno successivo frequentare un corso nazionale per operatori organizzato dalla FIM o dalla CISL.

Art. 29 - Rotazione

Di norma l'operatore deve ruotare in altri incarichi trascorsi quattro anni nello stesso incarico.

Art. 30 - Distacchi degli operatori

La Segreteria Nazionale distribuirà alle strutture periferiche parte dei benefici derivanti dal monte ore dei coordinamenti nazionali in base a criteri di equità ed efficacia funzionale.
A norma dell'art. 32 dello Statuto Nazionale va data comunicazione alla Segreteria Nazionale della situazione dei distacchi retribuiti a gennaio di ogni anno e con tempestività delle variazioni in corso d'annata.

CAPITOLO IV E - COLLEGIO DEI PROBIVIRI (artt. 23-24 e 40-48 S.N.)

Art. 31 - Vertenze elettorali

Le vertenze elettorali relative alle elezioni degli Organismi sono di competenza del Collegio Nazionale dei Probiviri.
Le vertenze riguardanti elezioni ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione Verifica Poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

Art. 32 - Convocazione del Collegio

La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.
Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

Art. 33 - Istruttoria

Il Collegio dei Probiviri, se ritiene il ricorso presentato manifestamente infondato, lo archivia dandone adeguata motivazione. In caso contrario apre l'istruttoria.

Art. 34 - Comunicazione Lodi

La comunicazione dei lodi alle parti, come previsto dall'art. 42 dello Statuto Nazionale, va fatta a cura del Presidente con raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo che garantisca e documenti il ricevimento del lodo stesso.
I lodi vanno, in ogni caso, comunicati per conoscenza alle strutture territoriali e regionali competenti sia di Federazione sia di Unione.

Art. 35 - Termini perentori

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'art. 41 dello Statuto, sono da ritenersi validi i ricorsi presentanti agli uffici postali entro il termine di un mese dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla stessa.

CAPITOLO IV F - LE STRUTTURE DI BASE (art. 31 S.N.)

Art. 36 - Costituzione della struttura

L'assemblea degli iscritti procederà ogni tre anni alla costituzione del collettivo di fabbrica e all'eventuale designazione dei candidati nella lista FIM CISL per la elezione delle RSU e delle RSA, di concerto con la Segreteria territoriale.
L'assemblea degli iscritti, oltre a svolgere compiti statutari che le sono propri, dovrà riunirsi almeno una volta l'anno per affrontare i problemi del tesseramento e la definizione de programma di attività della FIM CISL in fabbrica. Verrà convocata, inoltre, per valutare le proposte sulle piattaforme e le ipotesi di accordo.
In relazione a quanto disposto dall'articolo 31 dello Statuto, l'assemblea degli iscritti verrà convocata con modalità che ne consentano l'effettuazione, tenuto conto dei problemi e dei vincoli operativi ed organizzativi presenti nell'organizzazione aziendale (assemblee per aree, impianti, ecc.).

Art. 37 - La struttura della FIM CISL

La struttura FIM CISL nei luoghi di lavoro è il Collettivo FIM CISL, che è la sede di partecipazione sindacale dei militanti, di definizione della linea politica e dell'identità collettiva della FIM CISL in fabbrica.
Il Collettivo è composto di norma dagli iscritti eletti negli organismi FIM e CISL, dagli eletti FIM CISL nelle RSU-RSA e dagli eletti dalla Assemblea degli iscritti.
Il numero dei componenti il Collettivo è stabilito dal regolamento che ogni collettivo si dà.
Il Collettivo elegge al proprio interno un responsabile organizzativo che ha il compito di assicurare la continuità dell'attività organizzativa del Collettivo e della FIM CISL in fabbrica.

Nell'ambito del collettivo opera il responsabile dei servizi agli iscritti, che ha il compito di organizzare, con il supporto dei servizi della CISL, la tutela individuale degli iscritti.
Il Collettivo designa, su proposta della Segreteria Territoriale, i candidati a componenti delle Segreterie e delle Commissioni delle RSU-RSA e alla nomina dei distaccati dalla produzione che operano in azienda.

Art. 38 - Elezione delle RSU-RSA

In occasione dei rinnovi di RSU-RSA, per favorire la partecipazione e il coinvolgimento degli iscritti, potranno essere convocate apposite assemblee d'organizzazione.

CAPITOLO V - ROTAZIONI ED INCOMPATIBILITÀ (artt. 35 e 37 S.N.)

Art. 39 - Rotazione degli incarichi

Ai fini del vincolo dei tre mandati (12 anni) di cui all'art. 35 S.N. FIM CISL, si stabilisce che:

- per i Segretari Generali e Segretari generali aggiunti di Federazione regionali e territoriali, nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione, il periodo massimo è di tre mandati (12 anni);
- per il Segretario generale di Federazione nazionale il periodo massimo è di due mandati (8 anni) più il terzo mandato con voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale nazionale;
- il Dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi;

- il Dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario generale a qualsiasi livello di federazione non potrà essere rieletto nella stessa Segreteria con ruolo diverso;
- il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione. I componenti delle Segreterie a qualsiasi livello possono mantenere la carica sino al 65 ° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Art. 40 - Autorizzazioni per incarichi non sindacali

Le designazioni dei rappresentanti di cui all'art. 37 dello Statuto sono di competenza del Comitato Esecutivo ai vari livelli e la segnalazione spetta alle Segreterie competenti per territorio.
Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta ricevendo dalle stesse le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'Organizzazione.
La mancata assoluzione a tali impegni viene segnalata dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

CAPITOLO VI - PATRIMONIO E FINANZE (artt. 50-55 S.N.)

Art. 41 - Contributi associativi

Il Consiglio Generale è l'organismo competente a fissare la quota contributiva al Nazionale nonché le modalità di riscossione.
Tale competenza può essere affidata dal Consiglio Generale all'Esecutivo FIM CISL che la eserciterà anche nell'ambito delle intese con le altre organizzazioni.
Il bilancio della Federazione Nazionale ha fra i suoi scopi quello

di sostenere le strutture assicurando la loro funzionalità e promozione attraverso adeguati piani di intervento che la Segreteria sottoporrà all'Esecutivo Nazionale.
I beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Federazione Nazionale o dalla stessa promossi, devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.
A tal fine è istituita, a livello nazionale, l'"Anagrafe degli immobili" con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari.
Di tali beni la Federazione Nazionale disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo, alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.
La titolarità di ogni mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Federazione Nazionale, e le persone fisiche che, per poteri alle stesse conferiti dagli organismi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi attinenza al patrimonio della FIM CISL, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi i limiti entro cui esse agiscono.
Le Federazioni, a qualsiasi livello, rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organismi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.
A tal fine le Federazioni dovranno attivare apposite polizze assicurative per i propri dirigenti eletti, a copertura dei rischi derivanti dalla carica elettiva.
Nei rapporti esterni i dirigenti politici rispondono, a norma dell'art 38 del Codice Civile, personalmente e solidamente per le obbligazioni da essi assunti nell'esercizio delle funzioni di competenza, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.
I dirigenti politici rispondono personalmente altresì nei confronti

dell'organizzazione, per gli atti da essi compiuti per dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.
Le strutture attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., nonché e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coivolti nelle attività di trattamento.
Analogamente tutte le strutture sono tenute al rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza sul lavoro) e successive modifiche.

Art. 42 - Cooperativa IL GRANARO

A ragione del titolo particolare di proprietà del Romitorio "Daniele Serratoni" comprendente la Federazione Nazionale, le Federazioni Regionali e Territoriali, nonché singoli soci sottoscrittori, la normativa apposita sarà contenuta nello Statuto della Cooperativa IL GRANARO.
Ogni anno il Comitato Esecutivo Nazionale verrà posto a conoscenza delle delibere assunte dall'Assemblea dei soci sulla materia economica.
L'attività formativa svolta sarà parte dei normali compiti del Consiglio Generale stesso.

Art. 43 - Rappresentanza legale

Le Federazioni regionali e territoriali rispondono delle obbligazioni assunte nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari dai rappresentanti legali delle medesime succedutisi nel tempo.
I rappresentanti legali delle Federazioni regionali e territoriali rispondono personalmente con le Organizzazioni medesime, a

norma dell'art. 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle Organizzazioni che rappresentano.
I rappresentanti legali delle Federazioni regionali e territoriali rispondono personalmente nei confronti delle Organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie causati da loro azioni od omissioni, alle Organizzazioni da loro rappresentate.
Gli atti relativi a operazioni finanziarie rilevanti quali acquisto, vendita, permuta, ristrutturazione di beni immobili e/o riferiti all'acquisto di strumenti di comunicazione e diffusione (librerie radio, TV) ovvero la partecipazione della struttura a cooperative o ad altre iniziative economiche vanno compiute previa delibera degli organismi direttivi competenti.

Art. 44 - Amministrazione e controlli amministrativi

L'elaborazione dei bilanci preventivi consuntivi e patrimoniali deve essere fatta in conformità alle norme che vengono diramate dalla Federazione Nazionale.
Essi devono essere sottoposti a verifica dei Collegi Sindacali, che allegheranno anche la relazione sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari dei Dirigenti e degli operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati Esecutivi. I bilanci, approvati dai competenti organismi delle strutture, dovranno essere inviati:

- entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni territoriali alle UST e alle Federazione regionale di categoria;
- entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni regionali alle USR-USI e alle Federazione nazionale di categoria;
- entro il 15 aprile dell'anno successivo dalle Federazione nazionale alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo.

Qualora a livello delle Federazioni Territoriali non venga realizzata la costituzione del collegio dei sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal collegio regionale. I bilanci saranno certificati da soggetti specializzati. Ogni anno la Segreteria provvederà alla pubblicazione on line del bilancio. Ogni due anni viene predisposto il bilancio sociale.
Ogni iscritto può prendere visione del bilancio presso la sede, richiedendolo al segretario organizzativo.
La Federazione Nazionale e/o Regionale effettuerà controlli o ispezioni nei riguardi delle proprie strutture.
Le ispezioni, promosse dalla Segreteria Nazionale o Regionale a norma di Statuto e quelle deliberate nel Consiglio Generale o nel Comitato Esecutivo, vengono disposte con una comunicazione scritta dal Segretario Generale o dal Segretario Organizzativo.
Delle ispezioni devono essere redatti di volta in volta regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti da relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli artt. 50-55 dello Statuto Nazionale.
La Commissione Consiliare organizzativa verrà posta a conoscenza dei risultati delle ispezioni, che nei casi più gravi verranno sottoposti al Comitato Esecutivo Nazionale.

Art. 45 - Tesseramento e dati organizzativi

Ogni struttura FIM CISL è tenuta a:

- compilare entro il mese di febbraio di ogni anno la verifica dei dati di apertura del tesseramento, procedendo alla consegna delle tessere agli iscritti per l'anno corrente;
- aggiornare tempestivamente il programma software di tesseramento SIWEB CISL;
- illustrare almeno due volte l'anno, entro il mese di marzo e il mese di settembre, nelle riunioni di organismo (Congresso, Comitato Esecutivo e Consiglio Generale) a tutti i livelli, con ap-

posite slides, i dati organizzativi della struttura (andamento mensile del tesseramento, focus tesseramento nei grandi gruppi e delle singole aziende, rinnovi elettorali RSU/RLS/RSA) il bilancio delle attività formative e di quelle contrattuali;
- mantenere archiviati i verbali delle elezioni delle RSU di ogni unità produttiva e dei dati raccolti relativi alla certificazione della rappresentanza e dei dati associativi riportati nella dichiarazione UNIEMENS;
- verificare annualmente i principali indicatori indicativi dello stato dell'Organizzazione, relativi a risorse, iscritti, apparati a tempo pieno, delegati, aziende sindacalizzate.

CAPITOLO VII - ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 46 - Adeguamento al Regolamento

Nei casi in cui le strutture della FIM CISL fossero carenti di proprie norme statutarie e regolamentari, sono valide in quanto applicabili le norme dello Statuto nazionale e del presente Regolamento.
Le norme contrastanti sono nulle.
Per quanto non regolamentato nel presente Regolamento vale lo Statuto e il Regolamento Confederale.

ALLEGATI

allegato 1

ALLEGATO 1
COMPONENTI DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA FIM CISL NAZIONALE ELETTI DAI CONSIGLI GENERALI REGIONALI (Art. 13 del Regolamento)

REGIONE	NUMERO
PIEMONTE	5
VAL D'AOSTA	1
LIGURIA	2
LOMBARDIA	11
FRIULI VENEZIA GIULIA	3
TRENTINO	1
ALTO ADIGE	1
VENETO	7
EMILIA ROMAGNA	4
TOSCANA	3
MARCHE	2
UMBRIA	2
LAZIO	3
ABRUZZO MOLISE	3
CAMPANIA	4
PUGLIA	4
BASILICATA	1
CALABRIA	1
SICILIA	2
SARDEGNA	1

allegato 2

ALLEGATO 2
DISCIPLINARE TECNICO PER IL MARCHIO-LOGO
Disciplinare per il marchio FIM CISL

Il marchio-logo FIM CISL è costituito da un fiore (tipo margherita) tagliato in basso da un "bastone" (cioè da una riga grossa), sotto il quale è la scritta FIM CISL.
Caratteristiche formali:

- i petali emergenti sopra la linea sono teoricamente otto, in realtà sette perché dopo il quinto c'è uno spazio vuoto, equivalente al sesto petalo che non c'è, dal quale spunta una fogliolina verde;
- il "bastone", la scritta FIM CISL e la distanza fra le punte dei due petali più bassi hanno la stessa base in modo da risultare allineati, mentre la fogliolina in alto eccede leggermente questa misura verso destra;
- il "bastone" e il contorno dei petali sono neri, gli spazi dentro ai petali sono bianchi, la fogliolina e la scritta FIM CISL sono verdi (colore di pantone 355 U): è il colore "istituzionale" della FIM CISL;
- lo spessore del "bastone" prendendo a riferimento un marchio a base (larghezza totale) cm. 7, è di mm. 3, da questa base, ingrandimento, riduzione, avverranno automaticamente in proporzione per tutti gli elementi,
- il carattere della scritta FIM CISL è helvetica black.

codice etico

CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE DELLA CISL

Approvato
dal Consiglio generale Confederale,
Roma, 11 luglio 2019

Con il Codice Etico e comportamentale, tutti i/le dirigenti, gli/le operatori/trici, i/le delegati, i/le militanti e gli/le associati della CISL si impegnano, nella propria attività, ad operare nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e sulla base dei principi di integrità, correttezza, onestà e legalità.
Si tratta di promuovere e affermare maggiormente un modello di relazioni tra strutture sindacali, dirigenti, militanti e associati per valorizzare espressioni comportamentali e relazionali intese quali cornici di riferimento della missione CISL finalizzata al rafforzamento del rapporto fiduciario e partecipativo dentro l'Organizzazione e con i/le nostri associati e con tutto il mondo del lavoro.

1. FINALITÀ E VALORI

La CISL si richiama e si ispira, nella sua azione, a valori che pongono al centro della sua azione la centralità della persona, per realizzare la solidarietà e la giustizia sociale.
Cosi come la CISL è impegnata a realizzare le condizioni di uno sviluppo economico che permetta lo sviluppo della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, familiari e sociali.
La difesa e rappresentanza degli interessi dei/delle lavoratori/trici, per la CISL si esplicano attraverso il principio della supremazia del

lavoro sul capitale, del privilegio della via negoziale su quella legislativa per la regolazione dei rapporti tra i/le lavoratori/trici e i datori di lavoro, nell'adesione libera e spontanea dei lavoratori alla CISL, nel pluralismo e democrazia interna all'Organizzazione. I valori di riferimento della CISL nello svolgimento della sua azione sindacale sono:

- la solidarietà, tra persone, gruppi o posizioni sociali diverse;
- il rispetto e la valorizzazione delle diversità culturali, etniche, religiose, in una prospettiva di società multiculturale e multietnica;
- la mutualità, modalità che attraverso l'unione delle forze e lo scambio solidaristico consente di raggiungere obiettivi comuni;
- la legalità, che garantisce parità di condizione per l'insieme dei soggetti impegnati nei settori di riferimento e più in generale nella società.

2. PRINCIPI ETICI E COMPORTAMENTALI GENERALI

Rispetto della legge, correttezza ed eticità dei comportamenti

La CISL in tutte le sue articolazioni, orizzontali e verticali, si impegna rigorosamente al rispetto delle leggi e delle norme vigenti, dello Statuto e Regolamenti dell'Organizzazione e ad operare con correttezza e in coerenza con i principi etici dichiarati nel presente Codice Etico.

Lo stesso impegno riguarda i/le dirigenti, operatori/trici, collaboratori/trici e associati di tutti i livelli dell'Organizzazione, sia verticale che orizzontale ed inoltre, tutti coloro che operano nei servizi, Enti, Associazioni e Società promosse dalla CISL.

Certezza delle regole e delle sanzioni

È ineludibile per la CISL, riaffermare il "principio" del rispetto delle regole e delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti.
Al dovere di rispettare le norme che regolano la vita associativa consegue il diritto/dovere dell'Organizzazione di prevedere e applicare un sistema di sanzioni per le ipotesi di violazione delle stesse.

Autonomia e indipendenza

La CISL si impegna ad operare in piena autonomia ed indipendenza da qualsiasi influenza esterna (Stato, governi, partiti, controparti, ecc.) avendo ad esclusivo riferimento la tutela degli interessi dei/delle propri associati e i principi e valori stabiliti dal proprio Statuto.
Ugualmente i/le dirigenti, operatori e collaboratori/trici dell'Organizzazione non devono mai subordinare tali interessi ad interessi personali, economici e di altra natura.

Sobrietà e gestione efficiente

Ricordando che gran parte delle risorse economiche e finanziarie utilizzate dall'Organizzazione provengono dal contributo autonomo e volontario dei/delle lavoratori/trici e pensionati con la trattenuta sindacale mensile:

- la CISL si impegna ad adottare e promuovere comportamenti contrassegnati da sobrietà, nella consapevolezza che l'attuale fase sindacale e sociale richiede rigore e buona amministrazione;
- la CISL si impegna ad utilizzare le risorse disponibili nel modo migliore, evitando in particolare qualunque forma di spreco.

Trasparenza

Tale principio dovrà riguardare tutti gli ambiti e i livelli dell'Organizzazione ivi compresi gli Enti, le Società e le Associazioni col-

laterali alla CISL, anche attraverso la certificazione dei bilanci e la realizzazione del bilancio aggregato per ogni livello dell'Organizzazione.
La CISL, infatti, è impegnata ad effettuare e rendere pubblica una rendicontazione economica, finanziaria e sociale chiara e trasparente.
Pertanto, la CISL adotta il sistema della firma congiunta per la gestione di tutti i conti correnti utilizzati dalle strutture dell'Organizzazione.

Centralità della persona e partecipazione degli associati

La CISL promuove il rispetto e la dignità delle persone che operano a vario titolo nell'Organizzazione e si impegna a valorizzare il contributo di ciascuno, in quanto fonte di arricchimento ed utile all'azione sindacale.
La CISL è impegnata a rafforzare le dinamiche di partecipazione democratica, informata e consapevole degli/delle associati alla elaborazione delle linee di politica sindacale e alla vita dell'associazione.

Promozione della legalità

La CISL è impegnata a promuovere attivamente la cultura della legalità e della responsabilità sociale operando in primo luogo nell'attività di contrattazione aziendale, territoriale e sociale per sostenere la creazione di una economia e società sostenibile e rispettosa della dignità e dell'integrità della persona.

3. NORME DI COMPORTAMENTO - AMBITI SPECIFICI

Acquisto e utilizzo di beni, strutture e servizi

La CISL nell'acquisto e nell'utilizzo di beni, strutture, attrezzature e servizi si impegna a fare in modo che:

- le loro caratteristiche e dimensioni siano strettamente commisurate alle reali necessità;
- possiedano caratteristiche di sobrietà;
- siano scelti sulla base di criteri di qualità tecnica e prezzo sia di natura etica che ambientale e sociale;
- sia privilegiata, per la realizzazione di eventi, convegni e incontri formativi, la scelta di strutture gestite da soggetti dell'economia sociale;
- le autovetture aziendali rispondano a caratteristiche di sobrietà comunque commisurate alle reali esigenze operative così come disciplinato dal Regolamento Economico;
- sia ottimizzata la gestione energetica delle strutture.

Tesseramento

Sui temi del proselitismo e della valorizzazione del patto associativo, la CISL è fortemente impegnata:

a) a garantire un'adesione consapevole e responsabile;
b) alla certificazione delle adesioni;
c) al completamento della "Anagrafe unica nazionale" degli/delle iscritti delle Federazioni e degli Enti, Società e Associazioni collaterali alla CISL, secondo modalità adeguate alla normativa di legge in materia di protezione dei dati personali;
d) a garantire la consegna, a cura delle Federazioni, della tessera CISL entro 3 mesi dall'iscrizione;
e) ad aggiornare costantemente, attraverso le comunicazioni delle Federazioni, la banca dati con disdette e nuove iscrizioni.

Comportamento in Enti, Associazioni, Società in cui l'Associazione riveste responsabilità di governo

La CISL si impegna a far sì che le persone nominate come propri rappresentanti negli organi degli Enti, Associazioni e Società in cui svolge, anche se in posizione di minoranza, un ruolo di indirizzo, di amministrazione e/o di controllo:

a) siano adeguatamente qualificate, in relazione all'efficace servizio del loro ruolo;
b) ruotino periodicamente secondo quanto previsto dallo Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

La CISL ed i/le propri rappresentanti in tali Enti si impegnano ad operare attivamente affinché in tali Enti:

- le cariche all'interno degli Enti siano conformi a quanto previsto dai Regolamenti della CISL:
- la scelta del personale dipendente e dei/delle collaboratori/trici avvenga in modo trasparente, sulla base di criteri di professionalità e competenza;
- la scelta degli Istituti di credito e degli operatori finanziari avvenga in modo trasparente senza che si determinino situazioni di conflitto d'interesse.

4. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA IL DIRIGENTE SINDACALE E L'ASSOCIAZIONE

Il/la dirigente CISL, nel rispetto delle autonomie statutarie e regolamentari, assume come elemento valoriale e distintivo la cultura organizzativa adottata dalla Confederazione mettendo in pratica comportamenti coerenti con la cultura dell'associazionismo. Ciò impegna il/la dirigente CISL alla massima attenzione nei confronti della base associativa che rappresenta l'unico fattore di sopravvivenza dell'Organizzazione.

Declinazione Patto di corresponsabilità

Il/la dirigente sindacale CISL:

1. deve esercitare la propria attività in condizioni di autonomia ed indipendenza dalle controparti, dai Partiti e dai Governi avendo ad esclusivo riferimento l'interesse dei/delle lavoratori/trici e del mondo del lavoro;

2. non acquisisce, nello svolgimento della propria attività sindacale, uno "status" ma l'esclusiva consapevolezza del sindacalismo come una delle massime espressioni di servizio civile di prossimità ai luoghi di lavoro e alle comunità locali;
3. deve avere piena consapevolezza della "temporaneità" del proprio incarico sindacale;
4. deve favorire il ricambio generazionale dentro l'Organizzazione;
5. deve promuovere la partecipazione degli/delle iscritti alla vita dell'Organizzazione ed alla composizione dei gruppi dirigenti nel rispetto delle norme del Regolamento di attuazione dello Statuto CISL e dei Regolamenti Congressuali che garantiscono un'equilibrata presenza di genere, di immigrati e di giovani;
6. si impegna a partecipare all'attività di formazione ed aggiornamento proposta dall'Organizzazione per assicurare livelli di competenza e conoscenze adeguate alla carica ricoperta;
7. non deve svolgere attività incompatibile con i suoi doveri di dirigente sindacale ovvero assumere responsabilità di direzione politica e/o amministrativa pubblica, o ricoprire posizioni di lavoro autonomo o imprenditoriale, e/o rappresentare sotto qualsiasi forma interessi delle controparti così come previsto dallo Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione;
8. deve attenersi alla riservatezza e non divulgare fatti e informazioni riservate della vita dell'Organizzazione, delle/dei singole/i iscritte/i o strutture sindacali, nel rispetto dei diritti e dei doveri previsto nello Statuto nonché della normativa di legge in materia di protezione dei dati personali;
9. deve mantenere con i propri colleghi dirigenti un rapporto caratterizzato dal rispetto reciproco, dalla lealtà e solidarietà;
10. deve rispettare, coltivare e difendere i diritti sindacali, contrattuali e sociali degli/delle associati dei vari comparti rappresentati dalle Federazioni, mai subordinando la responsabilità verso

questi ultimi ad interessi personali, delle imprese, di altri organismi, o dei partiti o di qualsiasi altro ente o associazione;

11. ha il dovere di rispettare la persona, la sua dignità ed i suoi diritti senza alcuna discriminazione promuovendo anche la cultura delle pari opportunità;
12. non può accettare privilegi, favori o incarichi, né favorire assunzioni, affidamento di incarichi e/o collaborazioni, che possano condizionare la sua autonomia e credibilità tra gli/le associati, o creare conflitti d'interesse, né può sfruttare la sua posizione per ottenere vantaggi personali;
13. deve rifiutare pagamenti, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, promozioni, gratifiche, favori o privilegi che possano condizionare la sua attività o ledere la sua credibilità e quella dell'Organizzazione;
14. ha il dovere di rispettare le regole e le procedure di democrazia interna prevista dalle norme, fatto salvo il diritto di esprimere sempre nei modi e nei luoghi statutariamente previsti le proprie opinioni, ricercando soluzioni le più condivise possibili che permettano all'Organizzazione di essere rappresentata all'esterno in coerenza con le proprie linee strategiche, programmatiche e statutarie nonché con il principio democratico che è posto a fondamento dello Statuto CISL;
15. è impegnato, ai vari livelli, a difendere l'Organizzazione, i singoli/gruppi di dirigenti, attivisti e iscritti da attacchi che, ancorché politici, risultino calunniosi, non veritieri, tendenti al discredito ed all'insinuazione personale o dell'Organizzazione stessa;
16. è tenuto, a partire dal compimento dal sessantesimo anno di età, a comunicare agli uffici amministrativi della struttura CISL di appartenenza, i dati relativi al raggiungimento dei requisiti per la pensione, in modo da consentire una programmazione di medio-lungo periodo delle risorse umane delle strutture.

5. ATTUAZIONE E CONTROLLO

Al fine di garantire il rispetto del Codice Etico e la necessaria tutela delle situazioni giuridiche soggettive che possano risultare interessate dalle segnalazioni di presunte violazione del Codice Etico, spetta ai Collegi dei Probiviri competenti, secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto confederale:

a) il compito di acquisire le segnalazioni o denunzie su presunte violazioni del Codice Etico;
b) avviare, secondo quanto previsto dagli articoli 10 e seguenti dello Statuto e 26 e seguenti del Regolamento di attuazione dello Statuto, le necessarie istruttorie per l'accertamento della fondatezza delle segnalate violazioni del Codice Etico;
c) operare una verifica annuale sullo stato di attuazione del Codice Etico.

Le segnalazioni o denunzie di possibili violazioni del Codice Etico dovranno essere proposte nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall'art. 26 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale.

Le segnalazioni possono essere inviate sia in forma scritta sia tramite posta elettronica certificata ai Collegi dei Probiviri competenti secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto Confederale della CISL.

Al Codice Etico deve essere data adeguata pubblicità all'interno e all'esterno dell'Associazione sindacale.

In particolare dovrà essere pubblicato in versione integrale sul sito della CISL e sui siti delle Federazioni a tutti i livelli, sui siti delle USR/USI e delle UST.

A tutti i/le nuovi associati, nell'informativa di iscrizione alla CISL, si deve citare l'esistenza del Codice Etico e le modalità per reperire il testo integrale.

Il Codice Etico deve essere inserito nel processo di formazione continua dei/delle dirigenti e operatori/trici.

norme generali

NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO DINANZI AI COLLEGI DEI PROBIVIRI

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 12, comma 7, dello Statuto confederale, il funzionamento dei Collegi dei probiviri, oltre da quanto previsto dalle norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione, è disciplinato dalle seguenti norme.

Articolo 2

I Collegi dei probiviri, esercitando le funzioni loro attribuite e ispirandosi ai princìpi sanciti dallo Statuto, provvedono a garantire il rispetto dei diritti e dei doveri degli iscritti. I Collegi provvedono, altresì, alla corretta applicazione delle disposizioni regolanti il funzionamento degli organi e il comportamento di iscritti e dirigenti, nella prospettiva di rafforzamento del vincolo associativo diretto ad evitare formalismi, valorizzando l'autonoma composizione dei conflitti rimessi alla competenza dei Collegi.

Articolo 3

Sono legittimati a proporre ricorso ai Collegi dei probiviri della Confederazione, delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali regionali, ai sensi delle norme di cui agli articoli 10 e seguenti dello Statuto confederale e degli articoli 26 e seguenti del Regolamento, le strutture e i soci che, ritenendo lesi i propri diritti, abbiano interesse diretto al ricorso stesso. Tutti i ricorsi devono essere motivati e, corredati dalla necessaria documentazione, a norma degli articoli 26-27-28- 29-30-32-33 del Regolamento confederale, ritualmente notificati ai Collegi dei probiviri competenti per materia e territorio. I ricorsi redatti senza indicazione di nome, cognome, o denominazione, residenza, sede o domicilio eletto del ricorrente, nonché della controparte, così come risultanti dagli atti sociali, e senza determinazione dell'oggetto del ricorso ed esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto su cui esso si basa

sono inammissibili. L'inammissibilità è dichiarata con ordinanza irrevocabile.

Articolo 4

Le istanze di parte concernenti l'ammissione di testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione personale e di recapito dei medesimi e, in forma sommaria, i capitoli di prova. Il Collegio ha facoltà di ridurre le liste testimoniali e può con motivata delibera assumere le deposizioni testimoniali, richiedendole per iscritto ai testimoni designati. I testimoni ammessi sono convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza. I convenuti hanno diritto di depositare controdeduzioni notificandone contestualmente copia conforme al ricorrente. Le parti hanno facoltà di rinunciare al contenzioso prima che il Collegio si sia pronunciato in merito.

Articolo 5

Il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione del ricorso alla controparte, dispone, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione della controversia, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a 5 giorni prima della data fissata per trattazione e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quant'altro ritengano utile ai fini della difesa.

Il termine per comparire dinanzi al Collegio non può essere inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione. La trattazione della controversia si svolge in contraddittorio tra le parti.

Articolo 6

È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate dal Collegio in ogni grado dei procedimenti. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di temporaneo impedimento è sostituito dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, dello Statuto confederale. Ai Collegi dei probiviri sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento, nonché effettuare specifici atti istruttori, anche con accesso ai luoghi ove insorga la controversia. I Collegi provvedono sulle questioni che si presentano nel corso del procedimento con ordinanza revocabile, salvo espressa diversa disposizione. Nell'aula in cui si svolgono i procedimenti dinanzi ai Collegi dei probiviri possono essere presenti soltanto le parti ritualmente costituite. Le deliberazioni dei Collegi devono essere prese a maggioranza dei componenti, redatte per iscritto, inviate nella loro integrità entro 15 giorni dalla loro adozione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Restano salve le disposizioni di cui alle norme statutarie e regolamentari.

Articolo 7

Ove nel corso del procedimento insorgano questioni che esorbitano dalle competenze dei Collegi, questi, ove ritengano che la soluzione del giudizio dipenda dalla definizione di tali questioni, sospendono il procedimento e chiedono l'intervento delle corrispondenti Segreterie politiche. Ove vengano proposte questioni incidentali, i termini per la definizione dei ricorsi stabiliti dallo Statuto confederale e dal Regolamento restano sospesi fino al giorno in cui una delle parti notifichi al Collegio la sentenza passata in giudicato.

Articolo 8

Le decisioni dei Collegi saranno oggetto di riflessione e approfondimento nel corso della giornata di studio annuale che il Collegio confederale dedica, con la partecipazione dei Collegi periferici e alla presenza della Segreteria confederale, dei Segretari generali delle Federazioni nazionali e delle USR. L'obiettivo di tale incontro sarà, altresì, un momento collegiale per un esame delle tendenze interpretative emerse nella giurisprudenza stessa e alla ricerca di indirizzi che assicurino omogeneità e certezza alla stessa. Ai fini di quanto previsto dal primo comma, i Collegi dei probiviri delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali regionali trasmettono i loro lodi decisori definitivi al Collegio confederale dei probiviri.

appunti

APPUNTI

statuto

Lo Statuto Nazionale
e
Il Regolamento d'attuazione

FIM-CISL